Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Num. 1

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	L.	Sem.		Trim.	
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento		42		22		12
Roma e per le Provincie del Regno		»	46	»	24	»	13
Svizzera		»	58	»	31	»	17

Firenze, Domenica 1° Gennaio

		Anno	L.	Sem.		Trim.	
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82		48		27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		»	112	»	60	»	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	82	»	44	»	24

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col giorno 31 dicembre 1870 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

PARTE UFFICIALE

Il Numero 6133 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'Interno, e di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1871 la Direzione generale degli archivi del Regno che ora funziona in Torino è soppressa.

Le attribuzioni della predetta Direzione generale passeranno al Ministero dell'Interno, il quale corrisponderà direttamente cogli archivi da esso dipendenti.

Art. 2. Gli originali delle leggi e dei Regii decreti di cui all'articolo 8 della legge 23 giugno 1854, n. 1731, saranno pure dal 1° gennaio 1871 trasmessi al Ministero dell'Interno, che ne curerà la regolare classificazione, e li conserverà in apposito archivio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.
M. Raeli.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Visto l'articolo 13 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo Regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo determinato e determiniamo:

Articolo unico. È autorizzata la vendita a Bertazzola Angelo di una casetta, già inserviente ad uso del custode del bosco Valdaro Coe di Rovere (Vicenza), coll'annesso terreno ortivo, segnata ai numeri 1537, 1221/*rata*, 1222 e 1245 della mappa di Centrale (Zugliano) pel prezzo di L. 170 (centosettanta).

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Firenze addì 15 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

La legge n. 6161 sugli stati di prima previsione delle spese stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri porta la data non di Firenze 30 dicembre, ma di Roma 31 dicembre.

REGOLAMENTO
per la conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati.

(*Vedi il R. decreto n.* 6151 *pubblicato nel numero* 357 *dell'anno scorso*)

Capitolo I. — *Norme generali.*

Art. 1. La conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati ha per oggetto di mettere in evidenza:

a) I passaggi dei beni immobili rispetto alla persona del proprietario o del possessore;

b) Lo stato dei beni immobili, dei loro estimi o redditi.

Art. 2. I catasti così dei terreni come dei fabbricati si conservano per ogni comune amministrativo. È però mantenuta, ove esiste, la separata conservazione dei catasti dei terreni per i singoli comuni censuari o frazioni territoriali di uno stesso comune amministrativo, finchè non sia diversamente disposto dal Ministro delle finanze.

Art. 3. La conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati è fatta per duplicato.

Il servizio di prima conservazione viene eseguito dalle agenzie delle imposte dirette e del catasto; quello di seconda conservazione, dalle intendenze di finanza.

Art. 4. Il Ministro delle finanze provvederà perchè tutte le agenzie e tutte le intendenze siano provviste di un esemplare dei catasti dei comuni compresi nella rispettiva circoscrizione.

Capitolo II. — *Delle domande di voltura.*

Art. 5. Dev'essere domandata la voltura catastale quante volte avvenga un passaggio, da una ad altra persona, della proprietà o del possesso di beni immobili, e dei diritti reali soggetti ad inscrizione in catasto, anche se trattisi di passaggio o divisione tra persone cointestate.

Art. 6. L'obbligo di domandare la voltura incombe al nuovo proprietario o possessore.

Nei trasferimenti a favore di più persone, sono queste tenute in solido a fare la domanda collettiva di voltura, e ciascuna di esse può soddisfare a tale obbligo in nome e per conto anche delle altre.

La domanda di voltura per i beni che passano al demanio dello Stato, dev'essere fatta a cura dell'intendente della provincia dove i detti beni sono situati.

Art. 7. L'acquirente per persona da nominare non è obbligato a domandare la voltura in detta sua qualità, se la nomina venga fatta entro il termine stabilito per la domanda di voltura.

Art. 8. Le persone obbligate a domandare la voltura catastale possono delegare chiunque a fare e firmare per esse la domanda, senza bisogno di mandato o procura scritta.

La domanda può farsi anche oralmente, nel qual caso per la compilazione della medesima sarà corrisposto all'agente un compenso di centesimi venti per ogni pagina di scritturato.

Art. 9. Il termine per la produzione della domanda è di sessanta giorni, e decorre dalla scadenza di quello stabilito per la registrazione dell'atto traslativo, o per la denunzia della successione che dà luogo a voltura.

Nel trasferimento di beni vincolato a condizione sospensiva, il termine decorre dalla scadenza di quello stabilito per la denunzia della verificata condizione all'uffizio del registro.

L'obbligo di domandare la voltura nel termine sovrindicato non cessa, quand'anche prima della scadenza di esso sia avvenuto altro passagio degli stessi beni.

Art. 10. La domanda di voltura deve essere fatta all'agenzia nel distretto della quale sono situati i beni, e deve indicare (mod. 1):

a) La data in cui vien fatta, e il comune amministrativo e censuario ove sono situati i beni;

b) La intestazione catastale dalla quale ha luogo il distacco, e quella alla quale deve farsi il trasporto;

c) I beni che formano oggetto della domanda, con la testuale riproduzione di tutti i dati con cui i beni stessi sono rappresentati in catasto. Però la riproduzione di questi dati non è necessaria, se con la voltura venga ad annullarsi una partita, ossia colonna, articolo o conto catastale;

d) Il titolo e l'atto per cui ha luogo il trasferimento, e la relativa registrazione o denunzia;

e) Il prezzo o il valore contrattato o denunziato. Se la domanda è diretta alla contemporanea voltura di terreni e di fabbricati, o è appoggiata ad un atto che riguardi beni situati in più comuni, deve anche indicarsi, per l'una e l'altra specie di beni, e per ogni comune, il prezzo od il valore, facendosene, quando sia complessivo, prudenziale reparto:

f) La persona del richiedente.

Art. 11. Per la intestazione alla quale si fa il trasporto, la domanda deve indicare, quanto agli individui, il cognome, il nome e la paternità, e, quanto agli enti morali, la denominazione e il cognome e nome dei loro rappresentanti.

Delle donne maritate o vedove deve indicarsi il cognome paterno, il nome proprio e quello del padre, e il cognome e nome del vivente o del defunto marito.

Dei beneficiati ecclesiastici, per i beni amministrati in tale qualità, deve indicarsi il cognome, il nome e la paternità, di seguito alla intitolazione del benefizio.

In ogni caso deve essere indicata nella domanda la professione o condizione e la residenza degli individui o la sede degli enti morali.

La domanda deve altresì far menzione, ove ne sia il caso, dei diritti contemplati nell'art. 5.

Trattandosi di comunione di proprietà, di possesso, o di diritti contemplati nello stesso articolo 5, deve pur essere specificata, ove sia stabilita, la quota spettante ai singoli cointeressati, i quali saranno inscritti per ordine decrescente della rispettiva quota di godimento.

Art. 12. Le domande di voltura devono essere fatte *separatamente*:

a) *Per ciascun comune amministrativo* in cui sono situati i beni, ancorchè per un medesimo titolo e a favore della stessa persona occorrano altre volture in comuni dello stesso distretto;

b) *Per ciascuna partita catastale*, a cui deve farsi il trasporto. Può farsi però una sola domanda, quando avvenga il passaggio a più partite intestate o da intestarsi alla stessa persona, ancorchè si tratti di terreni e fabbricati;

c) *Per ciascun atto traslativo.* Può tuttavia farsi una sola domanda nel caso di più atti che riguardino la stessa partita catastale dalla quale deve aver luogo il distacco.

Art. 13. Non avrà effetto la domanda:

a) Quando abbia per oggetto una sola parte dei beni situati nello stesso comune che in forza di un medesimo atto sono passati al nuovo possessore;

b) Quando non sia accompagnata dalle altre domande per le volture da eseguirsi in forza di un medesimo atto nei catasti di altri comuni dello stesso distretto;

c) E, in generale, quando non siano osservate le norme stabilite dal presente Regolamento.

Capitolo III. — *Dei documenti da unirsi alla domanda di voltura.*

Art. 14. Unitamente a ciascuna domanda di voltura deve essere esibito, in originale o in copia, o estratto autentico, l'atto traslativo su cui si fonda la domanda medesima.

Art. 15. Gli estremi che si richiedono negli atti per servire di base alla domanda di voltura, sono:

a) La individuale designazione delle persone intestate in catasto e di quelle da intestarvisi;

b) La descrizione degl'immobili e la indicazione dei diritti che costituiscono oggetto di voltura, con la citazione dei dati coi quali i detti beni e diritti sono rappresentati in catasto, salvo il disposto dal secondo periodo della *lettera c*) dell'articolo 10;

c) Il prezzo contrattato o il valore attribuito all'oggetto della voltura;

d) La registrazione degli atti.

Per qualsiasi motivo non concernente i requisiti sovrindicati, l'agente del catasto non può eccepire, nè rifiutare gli atti prodotti in appoggio a domande di voltura.

Art. 16. Alla domanda di voltura per successione dev'essere unito un certificato dell'uffizio al quale fu denunziata la eredità.

Con tale certificato l'ufficio del registro o delle successioni deve indicare:

a) Il nome del defunto e quello degli eredi, e dei legatari;

b) La data della morte e quella della denunzia dell'eredità;

c) La specie della successione, se cioè testata o intestata, citando nel primo caso la data, il rogito e l'apertura del testamento;

d) I rapporti di parentela tra il defunto e gli eredi;

e) I beni immobili e i diritti reali che formano oggetto della eredità;

f) Il valore attribuito agl'immobili e diritti suddetti.

Art. 17. Quando l'usufrutto si riunisca alla proprietà, debbono prodursi i documenti che constatano tale riunione, e, quando vi sia, la relativa registrazione.

Art. 18. Qualora l'atto o il certificato riguardi beni situati in diversi distretti di agenzia, basterà allegarlo ad una delle domande e citarlo nelle altre, indicando in queste ultime l'ufficio a cui fu presentato.

Art. 19. Se il documento in appoggio alla domanda dia luogo per i terreni alla voltura di una o più porzioni di numero o fondo inscritto in catasto, deve essere esibita la dimostrazione della superficie e dell'estimo di ciascuna porzione in cui viene ad essere diviso il numero o fondo.

Trattandosi di catasti a base geometrica, dove essere altresì allegato il tipo sulla medesima proporzione delle mappe, nel quale sia indicata la figura e il possessore delle singole porzioni contradistinte con lettere alfabetiche diverse. Nei catasti descrittivi può essere prodotto per lo stesso effetto il tipo sulla scala da 1 a 2000.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, si può lasciare all'uffizio del catasto la cura di ripartire la superficie e l'estimo dell'intero numero o fondo tra le porzioni di esso disegnate nel tipo. Tale disposizione, in quanto riguarda il reparto dell'estimo, è applicabile anche ai catasti, nei quali più numeri di mappa sono riuniti sotto un solo articolo di stima.

Art. 20. Per la divisione dei fabbricati deve sempre essere stabilito coll'atto sul quale si fonda la domanda di voltura, o con apposita dimostrazione, il numero dei vani ed il reddito di ciascuna porzione; e, se si tratti di fabbricati rurali, l'estimo che sia stato attribuito ai medesimi o alla loro area.

La produzione del tipo è obbligatoria soltanto quando i fabbricati inscritti sui catasti geometrici vengono divisi in pianta.

Art. 21. La dimostrazione e il tipo, di che ai due precedenti articoli, devono essere firmati dagl'interessati o da chi per essi, e possono farsi in unico foglio.

Art. 22. Per gli errori d'intestazione catastale o d'iscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, si fa luogo a *voltura di correzione* in base a domanda come per le volture ordinarie.

Capitolo IV. — *Della esecuzione delle volture.*

Art. 23. L'agente delle imposte dirette e del catasto, al quale è fatta la domanda di voltura, la segna con numero progressivo annuale per qualsiasi specie di beni di ciascun comune, e rilascia all'esibitore ricevuta della domanda stessa e degli annessi documenti, staccandola da apposito *registro a matrice* (mod. 2); e quindi:

a) Confronta i dati contenuti nella domanda con quelli risultanti dagli atti che l'appoggiano, e dai registri catastali cui riguarda, annotando su di essa il riferimento alle partite da cui deve farsi il distacco;

b) Rivede i reparti di superficie e d'estimo prodotti dal richiedente, e provvede, ove ne sia il caso, alla esecuzione dei medesimi a termini dell'art. 19;

c) Richiede dai pubblici uffizi gli schiarimenti che gli possono abbisognare, e somministra le nozioni necessarie perchè la domanda sia, ove d'uopo, regolarizzata e documentata;

d) Procede alla esecuzione della voltura in conformità degli articoli seguenti.

Art. 24. Le volture per i terreni saranno eseguite sui registri e sui campioni delle partite e dei trasporti secondo il sistema in vigore pel rispettivo catasto, salvo il disposto dagli articoli 26, 28 e 29.

Art. 25. Le volture per i fabbricati saranno eseguite in modo uniforme, facendo in compendio lo scarico degli stabili indicati nella domanda dalla partita del possessore intestato, ed inscrivendo a carico della partita del nuovo possessore tutti i dati catastali dei medesimi stabili.

Se il nuovo possessore ha già partita aperta sotto una intestazione catastale identica a quella del trasporto da eseguirsi, deve questo esser fatto a detta partita di seguito agli altri fabbricati e redditi ivi descritti.

Se il nuovo possessore non ha aperta partita identica, si apre per esso nuova partita sui registri catastali.

Art. 26. Per ciascuna voltura sui catasti dei terreni e dei fabbricati, devono collegarsi, mediante i necessari riferimenti, le partite del nuovo e del precedente possessore, e citarsi all'una ed all'altra la causa, la data e il numero della domanda, e l'atto che ha servito di base alla voltura.

Art. 27. Per le operazioni di frazionamento, la revisione delle medesime, e la registrazione dei loro risultati sugli atti catastali, si osserveranno le norme in vigore per i vari catasti, salvo il disposto dai due articoli seguenti.

Art. 28. Il frazionamento dei numeri o il discioglimento degli articoli di stima dev'essere fatto resultare prima della voltura, scaricando l'intero numero o fondo dalla partita ove trovasi iscritto, ed iscrivendo le singole frazioni del medesimo a carico della stessa partita.

Dette frazioni, registrate in catasto, saranno considerate e trattate siccome interi numeri e interi fondi.

Ove il reparto della superficie e dell'estimo o del reddito venga eseguito dagli uffizi del cata-

APPENDICE

Rassegna Artistica

La preghiera del mattino nel Deserto, *quadro a olio dipinto dal professore commendatore* Stefano Ussi.

L'Oriente, il sogno dei poeti, il mondo fantastico delle *Mille e una Notti* diverrà l'Eldorado dei nostri pittori. I deserti, regno della miseria e della morte, si cambieranno per essi in miniera feconda, inesauribile, d'impressioni, di ricordi, di memorie, di schizzi, di bozzetti, di quadri dai più microscopici ai più colossali, quindi in argomento di ricchezza e di vita. Terra delle grandi memorie, culla del genere umano, maestra di civiltà al mondo antico, noi ti vedremo in dettaglio, fatta in pillole, ma ti vedremo in ogni luogo ove un quadro possa onestamente domandare un asilo aspettando un *forestiero* che lo compri.

La solenne apertura dell'Istmo di Suez doveva essere festeggiata, raccontata, illustrata, e lo fu. Già, per dire soltanto dei pellegrini partiti da Firenze, Gius. Benassai, con la sua maravigliosa facilità, aveva buttato già in un *fiat* una mezza dozzina di quadri, che egli mostrò al pubblico per dar conto delle sue escursioni nel basso ed alto Egitto. Cesana raccolse in un volume la descrizione del suo viaggio, scritta con tanto brio ed amenità da far ridere anche Eraclito; soltanto Ussi era rimasto senza dar segno di vita. Appena ei fu tornato in Firenze, dopo la sua lunga dimora in Egitto, mentre tutti si aspettavano di vedere Dio sa quante belle cose sparì di nuovo lasciando con un palmo di naso amici e nemici, pubblico e guarnigione.

A me però era riuscito di sapere, con tutta segretezza, che nella quiete della campagna, egli si esercitava a tirare di cangiarro e scimitarra, provando a tempo avanzato un arsenale di pipe di ogni forma e misura, glorioso trofeo delle ricerche fatte per rintracciare le sorgenti del Nilo.

Con il dipinto in discorso superiore, a parer mio per qualità tecniche e per ricerca di verità a quanto ha prodotto finora, Ussi ha voluto affrontare una delle più serie difficoltà dell'arte pittorica, quella cioè di dipingere in ombra una figura di grandezza naturale, senza il sussidio di effetti accidentali prodotti da riflessi o da ombre portate, difficoltà che egli è riuscito a superare con rara fortuna.

Le macchiette sono toccate con gusto di pennello e precisione di forma; il piano sfugge con buona prospettiva; l'aria diafana e trasparente passa dal roseo al bleu freddo, senza sbalzi, in forza di degradazioni di tinte, che passano inavvertite, tanto si fondono insieme nell'ambiente del quadro.

Nei fondi della cornice sono scolpite alcune iscrizioni in lingua cufica, le quali suonano così: *Gloria perenne, prosperità crescente, fortuna ascendente — Vita avventurata, contentezza perfetta — Felicità di ogni maniera — Salute al possessore per sempre.*

Alle pareti della sala, ove il quadro era esposto, erano quadretti e bozzetti di raro merito. Uno di essi, notevolissimo per novità d'impressione e per effetto di luce, rappresentava lo *Sceik di Zakara.* È un arabo di alta statura con turbante in capo, vestito di bianco con una specie di manto nero sulle spalle, ritto sulla soglia della porta di casa, appoggiato ad un lungo bastone. Basta guardarlo per capire, dalla impostatura della persona, dalla espressione dello sguardo, che quello è un uomo avvezzo a bastonare in un paese ove è uso di esser bastonati.

Finalmente domenica avemmo *le mot de l'énigme;* Ussi esponeva un quadro dipinto per commissione di S. E. Nubar Pascià. Bisogna dire la verità, che per avere aspettato assai non abbiamo perduto niente. Il tempo impiegato dall'artista attorno a questa sua nuova opera è giustificato per ogni rispetto. *La preghiera del mattino nel deserto* è opera che segna un progresso nello sviluppo artistico del nostro pittore, opera che egli potrà ricordare con intima compiacenza, per non dir con orgoglio; tale infine da servirgli di scala a cose maggiori.

Il quadro non offre interesse drammatico, nè linee variate di composizione; una sola figura di grandezza del vero ed un fondo di cielo ne fanno le spese; una sola figura senza moto, raccolta in sè tanto da rimanere estranea alla vita che si risveglia, si ravviva attorno ad essa ai primi raggi del sole levante che imporporano le vette delle piramidi, e la linea di pianura nuotante nei caldi vapori del lontano orizzonte. L'arabo, ritto in piedi, scalzo, con le braccia pendenti lungo le persona, ed il capo lievemente abbassato, prega senza entusiasmo, ma con fervore ascetico, con la convinzione che la sua prece sarà ascoltata. Ha il capo coperto di un panno bianco, tenuto fermo da una ciarpa gialla e nera; veste una camicia bianca stretta alla vita da una cintura; e dalle spalle cade giù una sopravvesta nera foderata di panni di varii colori.

Nei piani indietro del quadro si vedono alcune tende, cavalli, cammelli in riposo ed altri arabi pregare negli atteggiamenti diversi, prescritti dal rito della religione maomettana.

Il colore, il rilievo, l'effetto giusto di quella figura che spicca per tono sulla tinta luminosa del cielo rivelano la mente e la mano di un vero artista. Considerata indipendentemente dai pregi dell'assieme, ha parti bellissime studiate con amore ed eseguite con maestria non comune. La testa piena di sentimento e di carattere spicca per sapiente modellatura e per la bellezza del tipo; gli accessori dell'abito sono imitati con molta verità, e restano al loro posto subordinati all'effetto generale del dipinto. Le mani ed i piedi, perfettamente disegnati e modellati, hanno la impronta della realtà. Abituati da molto tempo a veder dipinti guanti e scarpe, non dispiace di veder tratto tratto come ancora rimanga qualcuno a cui non faccia paura il disegnare, modellare e dipingere mani e piedi da non aver bisogno di cura ortopedica per servire all'uso cui natura destinava quelle parti del corpo umano.

L'effetto di luce gaio e brillante, la giustezza dei rapporti fra i toni bianchi del muro e quelli dell'abito, la vita che circola in quell'ambiente formano di quel piccolo bozzetto un'opera di arte interessante tanto da giustificare la predilezione dell'artista per la medesima, predilezione dimostrata con lo scrivervi il proprio nome.

Uno studio di costumi, il quale piuttosto che uno studio è un vero e proprio quadro, rappresentante un nubiano seminudo che balla al suono di un tamburello in mezzo ad un cerchio di uomini di razze diverse seduti in terra. La composizione ed il fondo sono trovati tanto bene; i tipi improntati di tanta originalità, e distribuiti con tanta armonia i colori da far nascere il desiderio di veder riportato quel bozzetto in maggiori proporzioni; ed eseguito il quadro con quella finitezza che l'importanza, la gaiezza, e la novità del soggetto richiedono.

Ora l'artista torna in Egitto per raccogliere nuove impressioni, fare nuovi studi affine di eseguire un quadro di grandi dimensioni, ricco di figure e di animali, un quadro da potervi sfoggiare la fantasia e la capacità. Se non sono male informato, questo dipinto deve rappresentare la partenza dei pellegrini per la Mecca, e sarebbe destinato ad ornare la Reggia del Kedive.

È da sperarsi che al suo ritorno Ussi conduca a termine un quadro, al cui compimento non manca molto, esprimente Francesco I de' Medici che nella Villa del Poggio a Caiano fa riappaciare il cardinale Ferdinando suo fratello con la Bianca Cappello.

Il quadro, per quanto si può giudicarne dallo stato presente, riuscirà degno della fama del suo autore, e mostrerà che la vitalità artistica di Ussi non si è consumata, come da molti si dice, nella produzione dell'opera premiata a Parigi nella Esposizione del 1867.

P. S.

sto, essi faranno risultare in apposito *stato dei cambiamenti* (mod. 3) della primitiva e della nuova consistenza catastale di ciascun numero e fondo frazionato.

Art. 29. Contemporaneamente alla loro esecuzione sui rispettivi catasti, le volture, le inscrizioni e annotazioni di livelli e di qualsisia diritto e riserva, ed il frazionamento di particelle o discioglimento di articoli di stima si registrano per ciascun comune in apposito *prospetto delle volture e delle variazioni* (mod. 4), che con progressione numerica annuale deve indicare per ciascuna voltura od altra operazione:

a) Le intestazioni catastali alle quali viene eseguita la voltura od altra operazione;

b) La natura, la data e la registrazione degli atti tra vivi, il giorno della morte dell'inscritto, e la data del certificato di cui all'articolo 16 nelle successioni, e in generale la causa ed il documento per cui si fa luogo a voltura o ad altra operazione;

c) La data della domanda di voltura;

d) Il prezzo o il valore dei beni, e il canone fissato per quelli enfiteutici, osservato in ogni caso il disposto dall'articolo 10, *lettera e*;

e) Il totale della superficie e quello dell'estimo o del reddito dei beni suddetti.

Art. 30. Per gli errori imputabili all'uffizio di conservazione del catasto, la voltura di correzione dev'essere eseguita d'ufficio con l'autorizzazione dell'intendente, emessa sulla motivata e, ove d'uopo, documentata proposta dell'agente. Tale autorizzazione tien luogo di domanda di voltura.

Art. 31. Di mano in mano che con la esecuzione delle volture vengono ad estinguersi le partite od a modificarsi le intestazioni catastali, si annullano sulla *matricola dei possessori* tenuta dall'agenzia (mod. 5) le corrispondenti inscrizioni, e in pari tempo vi s'inscrivono le intestazioni nuove e quelle riformate.

Gli estimi o redditi nuovi, gli aumenti e le diminuzioni degli estimi o redditi non si trascrivono sulla detta matricola che al tempo della formazione dei ruoli.

Art. 32. La voltura deve essere eseguita entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Se questa non sia regolare, se ne deve nello stesso termine avvertire l'interessato invitandolo a regolarizzarla.

Art. 33. Eseguita la voltura, l'agente ne fa fede sulla domanda, ove annota pure il riferimento alla partita a cui è stato fatto il trasporto.

Gli atti prodotti con la domanda, eccettuati quelli indicati negli articoli 19 e 20, saranno restituiti agli esibitori, con annotazione della eseguita voltura.

CAPITOLO V. — *Delle proroghe per le domande di voltura.*

Art. 34. Il termine stabilito coll'articolo 9 può essere prorogato quando si dimostri che la regolare domanda per voltura non possa farsi in tempo utile.

È inammissibile l'istanza per proroga, esibita dopo la scadenza del detto termine.

Art. 35. La concessione della proroga è di competenza dell'intendente di finanza, e non può esser fatta per un tempo maggiore di sei mesi.

Art. 36. L'istanza per proroga deve essere presentata o inviata all'agente catastale del distretto in cui sono situati i beni.

L'agente annoterà sulla istanza il numero e la data della presentazione o dell'arrivo, risultanti dal protocollo della corrispondenza, ed entro cinque giorni la trasmetterà all'intendente col suo parere.

La decisione dell'intendente verrà comunicata all'agente acciò ne dia partecipazione all'interessato.

CAPITOLO VI. — *Degli estratti catastali.*

Art. 37. A chiunque ne faccia richiesta, anche orale, può rilasciarsi estratto di ciò che si contiene nelle mappe e nei registri degli antichi e dei nuovi catasti.

Art. 38. L'estratto, in quanto riguarda la inscrizione catastale delle persone e dei beni, è:

a) *Storico*, se constata uno o più passaggi di beni da un possessore ad un altro;

b) *Attuale*, se riguarda la situazione di una partita al giorno del rilascio dell'estratto;

c) *Di partita*, se contiene la riproduzione o l'attestazione della consistenza censuaria di una partita aperta o chiusa in un dato tempo al catasto;

d) *Parziale*, se si riferisce soltanto ad alcuni dati delle partite che sono o erano inscritte al catasto.

Art. 39. Oltre gli estratti indicati nell'articolo precedente, le agenzie e le intendenze possono rilasciare anche copia degli altri documenti custoditi nel rispettivo archivio catastale, purchè non vi ostino disposizioni generali o locali.

Art. 40. Quando sono richiesti estratti storici catastali, pei quali occorra risalire dal nuovo agli antichi catasti, l'agente non può attestare l'identità dei beni inscritti in catasti diversi.

Art. 41. Possono anche rilasciarsi certificati *negativi* per dichiarare che una persona o un numero o un fondo non risulta inscritto in un dato tempo nel catasto. Quanto alle persone può rilasciarsi un solo certificato per tutti i catasti di un distretto o di una provincia.

Art. 42. Gli estratti, le copie ed i certificati debbono sempre essere spediti in forma autentica.

Art. 43. Le copie di mappa devono essere fatte da impiegati tecnici addetti all'uffizio, e, dove manchi il personale tecnico, il capo dell'uffizio potrà incaricarne persona che reputi idonea. Tali copie devono essere firmate anche dal disegnatore.

Art. 44. È vietato di comprendere in un solo estratto, eccettuati quelli di mappa, più partite che non riguardino la stessa persona o che si riferiscano a beni inscritti in catasti di comuni diversi.

È pure vietato di confermare estratti precedentemente rilasciati.

Art. 45. I comuni che posseggono un catasto potranno ottenere gratuitamente, coll'opera di loro incaricati, copia del prospetto delle volture e delle variazioni eseguite dall'agenzia.

Però gli estratti e certificati che fossero desunti dai catasti comunali non avranno forza giuridica.

CAPITOLO VII. — *Delle denunzie dei passaggi di proprietà o di possesso.*

Art. 46. I notai, i cancellieri e gli uscieri sono obbligati a denunziare i cambiamenti di proprietà o di possesso compiuti in forza di atti pubblici o privati nei quali siano intervenuti.

Tale denunzia deve esser fatta entro sessanta giorni da quello dell'intervento di detti ufficiali negli atti sovrindicati.

Art. 47. I ricevitori del registro o delle successioni devono denunziare entro ogni mese i passaggi di cui all'articolo 5, quando questi derivino da successioni le cui tasse sieno state liquidate nel mese precedente, o da scritture private registrate in detto mese le sottoscrizioni delle quali non siano state autenticate da un notaio.

Art. 48. Le denunzie menzionate nei due articoli precedenti sono fatte per ciascun distretto d'agenzia mediante apposita *nota dei passaggi dei beni immobili* (mod. 6), con la quale devesi indicare:

a) Le persone degli attuali e dei precedenti possessori, e, ove resulti dagli atti, la paternità, la professione o condizione e la residenza quanto agli individui, e la sede o i rappresentanti quanto alle società, agli istituti od altri enti morali;

b) Il titolo del trasferimento e la natura dei diritti che ne formano oggetto;

c) La data dell'atto, e nelle successioni il giorno della morte del precedente possessore, e la data della denunzia della eredità;

d) La specie dei beni, se cioè terreni o fabbricati;

e) Il comune ove i beni sono situati.

Art. 49. Per i trasferimenti di proprietà o possesso risultanti dalle denunzie od in qualsiasi altro modo, dei quali non vengano domandate nel prescritto termine le volture catastali, l'agente inviterà i nuovi possessori a porsi in regola.

Art. 50. Trascorso un mese dalla notificazione dell'invito senza che il nuovo possessore vi abbia ottemperato, l'agente si procurerà dagli uffizi del registro o delle successioni, dai notai o dai cancellieri, secondo i casi, gli occorrenti atti o estratti degli atti di trasferimento, e previo verbale, che terrà luogo di domanda, procederà alla esecuzione delle relative volture ed operazioni catastali.

Ove però alcuno di tali atti sia in contravvenzione alle leggi di registro o di bollo, l'agente ne darà avviso al competente uffizio del registro, sospendendo frattanto l'esecuzione della voltura.

L'agente dovrà pure rander note all'uffizio del registro le mutazioni per successione, che in tutto od in parte risultino non denunziate allo stesso uffizio.

Art. 51. Sulle risultanze delle note dei passaggi e del prospetto delle volture gli agenti indicheranno trimestralmente all'intendenza il numero delle volture non domandate, di quelle prorogate, e di quelle domandate e non eseguite, proponendo i necessari provvedimenti.

CAPITOLO VIII. — *Dei diritti catastali.*

Art. 52. I diritti per l'esecuzione delle volture, e pel rilascio dei certificati, estratti o copie di documenti catastali sono regolati dall'annessa tariffa.

Una copia della tariffa sarà tenuta costantemente affissa nell'uffizio catastale.

Art. 53. Non è dovuto alcun diritto per le volture in testa al demanio, e per quelle di correzione eseguite d'ufficio.

Art. 54. È permesso di vedere le mappe e gli atti catastali senza pagamento di alcun diritto: è però vietato di rilasciare, o permettere che si estraggano, appunti o memorie scritte.

Art. 55. I diritti catastali sono liquidati dall'uffizio che eseguisce le volture o rilascia le copie, i certificati o gli estratti, e sono annotati per ogni liquidazione in apposito registro (modello 7).

Art. 56. Il pagamento dei diritti catastali si fa mediante applicazione di marche speciali, le quali devono essere annullate imprimendo su di esse il bollo dell'uffizio che liquida i diritti.

Con decreto Reale saranno determinate le forme ed i distintivi delle marche e le norme per la vendita delle medesime.

Art. 57. Le marche corrispondenti ai diritti liquidati sono applicate rispettivamente sulle copie, sui certificati, sugli estratti, e sulle domande di voltura, salvo per queste ultime il disposto dall'articolo seguente.

Le somme che risultassero in tal mode pagate in più, saranno ad istanza delle parti restituite in numerario.

Art. 58. Le spese di copia e le altre che possono occorrere all'agente per gli effetti di cui all'articolo 50, sono anticipate dall'amministrazione.

La tassa di bollo per il verbale che tien luogo di domanda nelle volture d'ufficio, ed i diritti catastali per l'esecuzione della voltura stessa sono annotati a debito.

Sul detto verbale sarà dall'agente fatta annotazione dei diritti catastali, dell'ammontare delle spese occorse e della tassa di bollo.

Art. 59. Nelle agenzie del catasto non provviste di personale tecnico stipendiato dallo Stato, il prodotto dei diritti per le copie e gli estratti di mappa e per i reparti di superficie e d'estimo eseguiti o verificati dalle agenzie stesse, appartiene per una metà al disegnatore incaricato di tali lavori.

Tale compartecipazione si estende anche ai diritti applicabili agli estratti descrittivi e indicativi nei compartimenti ove tali estratti si rilasciano sullo stesso foglio del tipo.

L'emolumento del disegnatore per le copie di mappa richieste da alcuna delle amministrazioni dello Stato, è ridotto ad un quarto del totale dei diritti dovuti; e qualora la copia venga estratta da incaricati dell'amministrazione richiedente estranei all'uffizio catastale, non è dovuto tale emolumento.

Art. 60. Sulle risultanze del registro di che all'art. 55, l'agente, entro i primi dieci giorni di ogni mese, promuove dall'intendenza il pagamento degli emolumenti che a termini dell'articolo precedente sono dovuti al disegnatore.

CAPITOLO IX. — *Delle contravvenzioni e delle multe.*

Art. 61. Scaduto il termine fissato dall'art. 9, o prorogato a tenore dell'articolo 34, s'incorre per ogni mese di mora nella multa stabilita col numero 3 della tariffa.

L'invito di che all'articolo 49 non pregiudica gli effetti della mora.

Art. 62. L'agente, eseguita la voltura, fa constare della incorsa contravvenzione mediante verbale.

Trattandosi di voltura eseguita d'ufficio, nel verbale di contravvenzione sarà indicato, oltre alle penalità ed ai diritti catastali e di bollo, lo ammontare delle spese occorse.

Art. 63. Il verbale sarà firmato dall'agente, dalla parte e da due testimoni, e nel medesimo saranno esposte tanto le circostanze di fatto che determinarono l'applicazione della multa, quanto le osservazioni della parte.

Nel caso in cui essa non voglia o non possa firmare il verbale, se ne farà constare nel medesimo esprimendone il motivo.

Ove poi alla formazione del verbale non sia intervenuta la parte, dovrà esserlene fatta notificazione per copia.

Art. 64. Le contravvenzioni al disposto dallo articolo 46 saranno accertate mediante apposito verbale nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 65. Entro trenta giorni dalla data del verbale di contravvenzione o della notificazione di esso, si può ricorrere in via amministrativa.

Art. 66. Scaduto il termine di che all'articolo precedente senza che si sia reclamato, e nel caso di ricorso quando sia stata emessa e notificata la relativa decisione, le somme liquidate o ridotte saranno esigibili e dovranno essere pagate all'uffizio del registro, al quale sarà trasmesso il verbale con la decisione che fosse stata emessa in via amministrativa.

Art. 67. La riscossione delle multe, delle tasse, dei diritti e delle spese di che agli articoli 58 e 66, è fatta nei modi e con le norme stabiliti dalla legge sulla tassa di registro.

Art. 68. Le multe saranno inscritte dall'agente in apposito registro (mod. 8), il quale conterrà per ciascuna di esse:

a) Il numero progressivo annuale;

b) Il cognome, il nome, la paternità, la condizione o professione e la residenza del contravventore o di chi lo rappresenta;

c) Il comune dove sono situati i beni pei quali fu applicata la multa;

d) L'indicazione del giorno in cui è scaduto il termine per la domanda di voltura o per la denunzia di che all'articolo 46;

e) La data in cui fu presentata la domanda tardiva o fu eseguita d'ufficio la voltura;

f) L'ammontare della multa liquidato dall'agente;

g) L'indicazione del giorno in cui è stata consegnata la notificazione del verbale, di cui agli articoli 63 e 64, e del giorno in cui sia stato esibito il ricorso;

h) L'esito del ricorso;

i) L'ammontare definitivo delle multe e delle spese.

Art. 69. Entro i primi dieci giorni d'ogni trimestre gli agenti invieranno all'intendenza uno *stato di situazione* (mod. 9), da cui resulti il numero e l'ammontare:

a) Delle multe non passate in esazione nel penultimo trimestre perchè non scaduto il termine al ricorso, o perchè non intervenuta la risoluzione;

b) Delle multe liquidate nell'ultimo trimestre;

c) Delle riduzioni avvenute in detto periodo;

d) Delle multe passate in esazione nello stesso trimestre;

e) Delle multe rimaste pendenti alla scadenza del trimestre per le cause accennate alla lettera *a*).

Tale situazione, riepilogata per tutta la provincia, sarà trasmessa al Ministero.

CAPITOLO X. — *Delle variazioni nei beni, negli estimi e nei redditi.*

Art. 70. Le variazioni in aumento o in diminuzione che avvengono nei beni, negli estimi e nei redditi devono essere tenute in evidenza nel catasto con le norme e nei casi di cui agli articoli seguenti.

Art. 71. Danno luogo ad aumento:

Nel catasto dei terreni:

a) L'alluvione, la formazione d'isole, il ritiro e la deviazione d'acque;

b) La censuazione di beni non iscritti nel catasto, o censiti al catasto dei fabbricati;

c) Il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;

d) La cessazione delle esenzioni stabilite dalla legge per terreni prima non estimati;

Nel catasto dei fabbricati:

e) Le nuove costruzioni;

f) L'aumento di reddito nei casi determinati dalla legge;

g) La iscrizione di fabbricati e accessorii in addietro non censiti, o censiti al catasto dei terreni;

h) La cessazione delle esenzioni stabite dalla legge per fabbricati censiti senza reddito.

Art. 72. Danno luogo a diminuzione:

Nel catasto dei terreni:

a) La perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita della potenza o attività produttiva del medesimo;

b) Lo stralcio del catasto dei terreni di un fondo soggetto ad iscrizione nel catasto dei fabbricati;

c) Il passaggio di beni dalla categoria degl'imponibili a quella degli esenti;

Nel catasto dei fabbricati:

d) La demolizione, l'incendio o la rovina per cui un edifizio cessi in tutto o in parte di essere fruttifero;

e) La diminuzione del reddito accertato nei casi fissati dalla legge;

f) Lo stralcio dal catasto dei fabbricati di un fondo soggetto a iscrizione nel catasto dei terreni;

g) Il passaggio di un fabbricato dalla categoria degl'imponibili a quella degli esenti.

Art. 73. I cambiamenti che avvengono nella circoscrizione dei comuni danno luogo a variazione in aumento o diminuzione nei rispettivi catasti dei terreni e dei fabbricati.

Art. 74. Quanto ai terreni, si fa luogo a variazione in aumento o diminuzione anche negli altri casi previsti dalle leggi catastali di ciascun compartimento.

Art. 75. Per le strade di qualsiasi specie e per i canali con qualsiasi scopo attivati in servizio e nell'interesse di privati o di società, non può farsi alcuno sgravio d'estimo se non in forza di leggi speciali.

Art. 76. Può dar luogo a variazione per i terreni anche la correzione di errori constatati nella misura e nel corrispondente estimo attribuito in catasto ad un numero di mappa o di sezione, o ad un fondo.

Ove peraltro con la correzione venga a diminuire la superficie o l'estimo attribuito in catasto ad una particella, devesi pure accertare se vi sia luogo a compensare in tutto o in parte detta diminuzione, rettificando le particelle contigue a quella da correggersi, o comprese con essa in un medesimo articolo di stima.

Art. 77. Le variazioni al catasto dei fabbricati si effettuano tostochè vengono accertate nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 78. Le variazioni nei terreni si denunziano di mano in mano che avvengono, e si eseguiscono nel catasto ad ogni quinquennio.

Le denunzie presentate dopo il quarto anno del periodo quinquennale saranno verificate nel quinquennio successivo.

La decorrenza del primo periodo quinquennale sarà stabilita con decreto Reale.

Possono anche eseguirsi variazioni in catasto in qualunque altro tempo; e quando siano domandate dagli interessati, stanno a loro carico le spese occorrenti per la verificazione straordinaria.

Art. 79. La denunzia di variazione dev'essere fatta od all'agente delle imposte del distretto dove sono situati i beni, od al sindaco del comune, il quale la trasmette all'agente stesso.

Art. 80. Nelle domande per verificazioni straordinarie saranno esposte le cause e la natura della variazione, e i dati catastali relativi al fondo per il quale si chiede la variazione.

Art. 81. È fatto obbligo alle Giunte municipali di denunziare annualmente all'agenzia del distretto le variazioni in aumento avvenute nei terreni del rispettivo territorio comunale.

Art. 82. In ciascun compartimento le variazioni nei terreni saranno eseguite coi criteri e con le norme che hanno regolato la rispettiva censuazione.

Art. 83. Nella costruzione di strade, piazze, e di altre opere pubbliche non può operarsi alcuno sgravio d'estimo o di reddito, se i fondi occupati non sono iscritti in testa dell'amministrazione per conto della quale dette opere vengono eseguite.

Art. 84. I risultati delle verificazioni e degli accertamenti per le variazioni di beni, d'estimi o di redditi, saranno registrati nello stato dei cambiamenti di cui all'art. 28, e sottoposti all'approvazione dell'intendente.

Intervenuta l'approvazione, i detti resultati s'inscriveranno nel prospetto delle variazioni di cui all'art. 29 per norma delle operazioni da compiersi sui libri catastali.

Art. 85. Per le duplicazioni e per gli errori materiali incorsi nel giro della scrittura censuaria, si fa luogo alla correzione in conformità del disposto dall'art. 30.

CAPITOLO XI. — *Del duplicato catastale.*

Art. 86. Nei primi dieci giorni di ciascun trimestre gli agenti del catasto devono trasmettere all'intendenza una copia del prospetto delle volture e delle variazioni eseguite nell'ultimo trimestre.

Per ciascuna voltura che non comprenda una intera partita o tutta la rimanenza di una partita, devono riportarsi sulla copia del prospetto tutti i dati catastali contenuti nella domanda.

Art. 87. L'intendenza, fatte regolarizzare, ove d'uopo, dagli agenti, le volture e le variazioni registrate nel prospetto, riporta le une e le altre nel duplicato degli atti catastali, iscrivendo in compendio, quanto alle volture, a scarico del precedente ed a carico del nuovo possessore, il totale della superficie e dell'estimo o del reddito.

Nella *matricola dei possessori* (mod. 10), tenuta nel suo uffizio, l'intendenza annulla ed inscrive le intestazioni, gli estimi o i redditi, di mano in mano che eseguisce in catasto le volture e le variazioni.

CAPITOLO XII. — *Disposizioni diverse e transitorie.*

Art. 88. Entro i primi due mesi dell'anno 1871, i proprietari o possessori di beni immobili sono tenuti, sotto pena delle multe stabilite dal presente Regolamento, a domandare, con le norme segnate nel Regolamento stesso, la voltura in proprio nome di quei fondi che non si trovino ad essi inscritti in catasto o lo siano irregolarmente.

Art. 89. A coloro che per la fine di aprile 1871 avranno fatto regolare domanda di voltura a termini delle disposizioni del presente Regolamento non sarà inflitta alcuna multa incorsa, sia per contravvenzione al Regolamento stesso, che alle anteriori disposizioni relative alle volture catastali.

Entro lo stesso termine potrà farsi una sola domanda ed una sola voltura in testa dell'attuale possessore per i beni ad esso pervenuti mediatamente dall'ultimo intestato in catasto, a condizione però che in detta domanda vengano almeno indicati tutti i passaggi intermedi avvenuti nell'ultimo decennio o nel minor periodo di tempo decorso dall'ultimo passaggio che trovasi inscritto in catasto.

Art. 90. Le notificazioni, le trasmissioni e gli avvisi prescritti da questo Regolamento, saranno fatti nei modi stabiliti dal Regolamento per la imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 91. La risoluzione delle quistioni proposte in via amministrativa sulla percezione dei diritti catastali e delle pene pecuniarie compete all'intendente di finanza.

Art. 92. Le risultanze dei libri catastali al 15 ottobre di ciascun anno serviranno di base alla formazione dei ruoli delle imposte per l'anno successivo.

Art. 93. Le agenzie del catasto e le intendenze di finanza compileranno, ove manca, e terranno al corrente, con le norme che verranno all'uopo stabilite, l'inventario dei registri, degli atti e di tutto il materiale degli antichi e dei nuovi catasti esistenti nei rispettivi archivi.

Art. 94. Entro l'anno 1871 sarà attivata per ciascun comune la matricola od elenco alfabetico dei possessori.

Coll'attivazione di tale matricola cesserà l'uso delle tabelle, libri o matrici degli estimi e dei redditi, repertori, rubriche ed indici dei possessori di beni immobili.

Restano pure soppressi nelle provincie toscane *l'arroto descrittivo* e *il manuale*.

Art. 95. Le volture per i fabbricati, finchè non sia attivato il nuovo catasto, saranno registrate sui libri e sulle tabelle ora in uso.

Art. 96. Nelle provincie dove il servizio di conservazione del catasto dei terreni è fatto unicamente dai comuni, le disposizioni del presente regolamento in ordine al servizio medesimo non andranno in vigore finchè non sia data compiuta esecuzione al disposto dall'articolo 4.

Art. 97. In pendenza dell'esecuzione del suddetto articolo 4, nelle provincie in cui esiste un solo esemplare del catasto dei terreni tenuto da uffizi governativi, la conservazione sarà fatta dalle agenzie delle imposte dirette anche dove il catasto era finora conservato dall'intendenza di finanza.

Art. 98. Fintantochè non sieno poste in vendita le marche speciali volute dall'articolo 56, i diritti catastali saranno pagati in numerario agli agenti delle imposte, che ne rilascieranno ricevuta, staccandola dal bollettario.

Art. 99. Nelle provincie venete e mantovana, finchè non vi abbia luogo l'unificazione legislativa, la riscossione delle multe continuerà ad essere fatta dagli esattori delle imposte dirette nei modi e con le forme ivi attualmente in vigore.

Nelle stesse provincie, sino all'unificazione sovraccennata, il termine per la domanda della voltura decorrerà dalla scadenza di quello stabilito per la *notifica*, agli effetti della tassa d'immediata esazione, dell'atto traslativo, o dalla data del decreto di aggiudicazione, se si tratti di successione, o da quella dell'atto se si tratti di divisione.

Le altre disposizioni del regolamento che riguardano gli uffizi di registro o la registrazione degli atti, s'intendono riferibili, per le dette provincie, agli uffizi di commisurazione od alla prova della denunzia ai medesimi degli atti traslativi.

Art. 100. Il presente regolamento andrà in attività il 1° gennaio 1871, alla qual epoca si intendono abrogate tutte e singole le disposizioni contrarie.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

TARIFFA *dei diritti da applicarsi e riscuotersi dagli uffici del catasto e delle imposte dirette.*

Diritti

N°	Specie	Ammontare L.	c.
	Titolo I. — *Volture e multe relative.*		
1	Per ogni voltura . . (*Diritto fisso*) L.	1	»
2	Per ognuno dei primi venti numeri di mappa o catasto da volturarsi »	0	20
»	Per ognuno dei successivi trenta numeri . . . . »	0	10
»	Per ogni numero oltre i cinquanta »	0	05
3	Per le contravvenzioni all'obbligo delle volture sarà inflitta per ogni mese di mora una multa uguale al doppio montare dei diritti applicabili alla voltura da eseguirsi.		
4	Per ogni mancata denunzia di atto traslativo di proprietà o possesso di beni immobili sarà inflitta una multa:		
	Al notaio di . . . . »	10	»
	Al cancelliere di . . . . »	10	»
	All'usciere di . . . . »	5	»
	Titolo II. — *Copie (escluse quelle di mappe), certificati od estratti.*		
5	Per ogni copia, certificato od estratto (*Diritto fisso*) . . . . L.	1	»
6	Per ogni numero o fondo, come allo articolo 2 della tariffa, da trascriversi sugli atti da emettersi, sia che riferiscasi alla partita estratta, certificata o copiata, o ai confinanti »	0	05
7	Per ogni provenienza o passaggio, di cui si fa fede . . . . »	0	20
8	Per ogni pagina di scritturato in tutte le altre copie, certificati od estratti, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti coi precedenti articoli 6 e 7, e qualunque sia l'oggetto o ramo di servizio cui si riferiscano, ritenuta per intiera la pagina incominciata . . . . »	0	20
9	Per ogni comune il cui catasto occorre riscontrare pel rilascio di certificati negativi . . . . »	0	05
	Titolo III. — *Tipi o copie di mappa.*		
10	Per ogni copia od estratto di mappa (*Diritto fisso*) . . . . L.	1	»
11	Per ogni numero della partita estratta, per ogni numero confinante richiesto e rilevato per intiero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo . . . . »	0	10
12	Per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto »	0	01
13	Per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti, ragguagliando la rispettiva misura censuaria alla decimale metrica »	0	20
14	Pei tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti fissati coll'articolo 11 della tariffa in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade e di altri corsi di acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato; e i diritti stabiliti coll'articolo 13 si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso.		
15	Per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione o frazionamento eseguito da persone estranee all'uffizio . . . . »	0	05

Avvertenze.

Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sarà percetto un solo diritto fisso per ambidue detti estratti, applicando tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

Il prodotto dei diritti stabilito col titolo III della tariffa cade per una metà a favore del disegnatore negli uffizi esecutivi non provvisti di personale tecnico stipendiato dallo Stato.

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La Società d'incoraggiamento delle belle arti in Firenze fa noto che il dì 8 gennaio 1871, a ore 11 antimeridiane, procederà, nella solita gran sala, all'estrazione de' premi a favore de' soci.

Il dì 9 gennaio detto la Esposizione è chiusa al pubblico essendo ammessi i soci vincitori alla libera scelta delle opere. La Esposizione medesima come fu annunziato, prosegue fino al 15 detto inclusive senza che gli oggetti esposti sieno remossi.

Le soscrizioni di socio per concorrere ai suddetti

premi si ricevono alla segreteria della Società, pagando la tassa di lire 20; il sosorittore ricgverà pure un'incisione a scelta come ricordo dovuto a tutti i soci annualmente.

Li 29 dicembre 1870.

Il segretario: Avv. C. A. Bosi.

— Leggesi nella *Gazzetta dell'Emilia* che gli uffiziali, sott'ufficiali e carabinieri Reali della legione di Bologna, hanno versato a mani del prefetto, presidente della Deputazione provinciale di Forlì, la somma di lire 1020, per essere erogata a favore dei danneggiati dal terremoto in quella provincia.

— Leggesi nella *Lombardia* del 30:

Certo Pietro Colombo, d'anni 47, falegname, padre di numerosa figliuolanza, riceveva pochi giorni sono comunicazione ufficiale della disposizione testamentaria del signor Guglielmo Sahuerin, già negoziante, morto testè in Inghilterra, il quale gli lasciò tutto il suo patrimonio, che ammonta, a quanto dicesi, a circa un milione di franchi.

Il Colombo è partito tosto per Londra, accompagnato da un egregio legale, che gli servirà di guida e di consigliere nella liquidazione di questa cospicua eredità.

Pare che egli sia figlio naturale del Sahuerin, il quale aveva per molti anni soggiornato nella nostra città, e tratto tratto per lo addietro mandava al Colombo dei soccorsi. La madre di costui è morta nel 1848, ed era stata appunto al servizio del Sahuerin, del quale il Colombo da più di tre anni non aveva ricevuto notizie.

— L'*Adige* di Verona annunzia che la signora Trezza, vedova del testè mancato cav. Luigi Trezza, facendosi interprete dei sentimenti che animavano il suo defunto consorte ha aggiunta alla somma distribuita dalla famiglia ai poveri della città quella di dodici mila lire agli istituti di beneficenza.

— Il *Panaro* di Modena del 30 dicembre riferisce che « non ha guari in un granaio d'un villico si scopersero due preziosi dipinti, uno del pennello del celebre Correggio di più d'un metro di altezza, rappresentante un presepio con molte figure, ben conservato, di uno smalto magnifico e di una forza di colorito straordinaria, con meravigliosi accessori; l'altro è una tavola di 60 centimetri con un Cristo, busto al vero, che porta la croce, ed è lavoro dell'immortale Gaudenzio Ferrario. Il pregio di questa tavola è quello che osservandola non sai quasi distinguere la figura dipinta da un'altra vivente; la verità di quell'opera, massimamente la mano che tiene la croce, per la sua stupenda anatomia, sembra una mano vera e non dipinta.

« Questi due capi d'arte vennero depositati al museo del dott. Rusconi nella Galleria Vittorio Emanuele, scala 15, e sono visibili ogni giorno dalle 11 alle 3 pom. »

— Da una nota pubblicata nella *Gazzetta ufficiale di Roma* del 30 dicembre ricavasi che la città di Viterbo al presente è dotata di 4 scuole elementari, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe per i maschi, divisa la 1ª in tre sezioni, preparatoria, inferiore e superiore; di tre scuole elementari femminili di 1ª classe, divisa ciascuna in tre sezioni come sopra, e di una scuola di 2ª classe; di 4 scuole ginnasiali 1ª, 2ª, 3ª e 4ª ecl.; di una scuola speciale tecnica, e di scuole speciali per la calligrafia, fisica e chimica, matematica ed aritmetica, filosofia; oltre due scuole elementari in due frazioni del comune; le quali scuole tutte accolgono al presente 778 giovani.

Oltre di ciò si sta provvedendo affinchè possa impiantarsi un liceo ed un istituto tecnico.

DIARIO

La *France* del 28 scrive che l'esito della guerra può, nel momento presente più che in ogni altro, dipendere dalla riuscita delle operazioni delle truppe assediate in Parigi. « Le corrispondenze di Londra ci mostrano infatti, prosegue la *France*, l'esercito assediante ridotto a sempre peggiori condizioni e la energia de'suoi medesimi generali fortemente scossa per il prolungarsi di una resistenza alla quale non si aspettavano. La vigorosa offensiva del generale Faidherbe nel Nord crea d'altronde una potente diversione obbligando i Prussiani a staccare un contingente numeroso per trattenere la di lui marcia. Le notizie da Le Mans continuano a segnalare un movimento di ritirata ogni giorno più considerevole da parte dei Prussiani nella direzione di Parigi. Nogent-le-Rotrou è di nuovo libero. Fra giorni ci sarà forse dato anche di salutare i primi risultati del piano che il generale Bourbaki sta disponendo colle sue marcie e contromarcie fra Bourges e Nevers. In somma noi siamo prossimi ad un'altra fase decisiva della campagna, fase che avrà il vantaggio di una solida combinazione di forze convergenti. I fatti dei giorni precedenti non sono che i preliminari degli avvenimenti molto più gravi che sono alla vigilia di compiersi. »

Una corrispondenza da Bordeaux (24) al *Journal de Genève* espone con non minore fiducia le caratteristiche della situazione. « Noi siamo vicini, sono parole del corrispondente, ad una nuova fase militare e fors'anche ad una nuova fase politica. Quando si considera da un lato la marcia del nemico seguita improvvisamente da ritirate inaspettate e gli sforzi supremi che si fanno attorno Parigi per inviare di quà e di là nuovi soccorsi, si è indotti a credere che il generale Faidherbe nel nord, il generale Chanzy all'ovest, il generale Bourbaki al centro ed il generale Cremer all'est stieno per concorrere ad azioni combinate affine di supplire al fallito movimento offensivo dell'esercito della Loira. Il nemico del canto suo si prepara a vincere battaglie. La sua improvvisa ritirata da Rouen fa fede di un movimento di concentrazione che sembra aver per obbiettivo il nord. La sua ritirata non meno subitanea da Tours dove non è entrato, da Blois e di tutta la linea della Loira verso Orléans rivela un movimento analogo che deve aver di mira sia il corpo comandato da Chanzy, sia quello comandato da Bourbaki. »

Il seguente estratto di un articolo del *Journal des Débats* del 20 dà un'idea esatta delle condizioni dello spirito pubblico in Parigi.

« Può darsi, dice il *Journal des Débats*, che taluno trovi troppo ingenuo e troppo semplice l'ottimismo che regna a Parigi; noi lo troviamo commovente. Questo ardore che mantiene così vivaci speranze è l'anima della Francia che resiste e che lotta. Abbiamo veduto nei Pirenei un lago in mezzo ai ghiacciai; di tanto in tanto si staccava qualche valanga dai picchi coperti di neve; il lago sempre calmo ingoiava la massa caduta che si sprofondava nel suo inalterabile azzurro e tutto rientrava in silenzio. Così la valanga delle tristi notizie cade nell'oceano parigino senza commuoverlo; esso la assorbe e vi si chiude sopra senza più pensarci.

« Impossibile non essere commossi per così gran valore. Il parigino si dice: Parigi non è più che una cittadella assediata nella Francia che il nemico scorre in tutti i sensi da oriente ad occidente, da settentrione a mezzogiorno per un perimetro di sessanta leghe; ciò è vero, ma gli eserciti di soccorso che si sono allontanati ripiegheranno la loro marcia in avanti; Parigi colle sue forze giungerà anche solo a rompere le linee che lo investono e in ogni evento esso deve, esso può resistere fino alla sua ultima cartuccia, fino al suo ultimo boccone per contenere l'esercito che lo assedia e rendergli impossibile il raggiunger le masse contro le quali la provincia sollevata combatte con una enegia che ha imposto rispetto al nemico.

« Ecco ciò che si dice. L'oscurità dei dispacci suffraga essa un tale coraggio? Si ha o no ragione dal punto di vista militare di pensarla così? L'avvenire prossimo coronerà esso o rovinerà tali speranze? Noi non lo sappiamo. Ma questo è ben certo, che l'ammirabile risolutezza di Parigi torna a suo grande onore e che per essa il nome francese è già salvato, comunque a prezzo di sagrifizi e di sangue. »

Secondo un telegramma dell'*Indépendance Belge* colla data di Lussemburgo 27 dicembre, la deputazione del Comitato patriottico lussemburghese aveva consegnato, nel giorno 26, al principe Enrico la petizione indirizzata al re dei Paesi-Bassi, e sottoscritta da 44,869 firme. Il principe Enrico, rispondendo alle parole pronunciate in quest'occasione dal presidente del Comitato, disse reputarsi felice e congratularsi della fiducia che i soscrittori della petizione nazionale hanno dimostrata al sovrano; e soggiunse che la spontanea e unanime dimostrazione di 45,000 lussemburghesi, e l'ordine del giorno eminentemente patriottico, che era stato votato dalla Camera il 21 dicembre, agevoleranno al sovrano la difesa dei diritti del fedele ducato, e proveranno allo straniero che i leali Lussemburghesi, insieme al granduca, hanno fede nella giustizia della loro causa e nella lealtà dei soscrittori al trattato del 1867. Conchiuse dicendo: « Sono lieto di far pervenire la petizione al re, ed esorto gli abitanti alla prudenza a fine di appianare le presenti difficoltà. »

Leggiamo nel foglio serale della *Neue Freie Presse* del 29 dicembre, essere giunta di già a Berlino la risposta del gabinetto austro-ungarico al dispaccio del conte Bismarck sui rapporti tra la Germania e l'Austro-Ungheria; dispaccio che, come già dicemmo, fu indirizzato da Versailles al signor Schweinitz, inviato della Confederazione germanica del Nord presso la Corte di Vienna. Il tenore della risposta austriaca è, naturalmente, conforme alle amichevoli espressioni della comunicazione prussiana. Si soggiunge che il gabinetto di Baviera abbia manifestato al gabinetto di Berlino la sua perfetta adesione al dispaccio del conte Bismarck sui legami d'amicizia che devono intervenire tra l'Austria e la Germania.

Al *Tagblatt* di Vienna scrivono da Pesth che la risposta del governo austro-ungarico alla lettera del principe di Rumenia, considera la divergenza turco-rumena come una questione interna, e lascia alla Porta la cura di risolverla.

Lo *Staatsanzeiger* di Berlino pubblica un avviso concernente le carte di corrispondenza per l'uso internazionale; l'amministrazione delle poste della Confederazione germanica del Nord, per l'ammissione delle carte di corrispondenza nelle comunicazioni postali internazionali, si è concertata coi seguenti paesi: Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Rumenia, Svezia, Svizzera, Spagna e Stati Uniti.

La prima Camera del Granducato d'Assia, in quella medesima seduta in cui all'unanimità ha approvato il trattato federale e l'introduzione del Codice penale della Confederazione germanica del Nord nel Granducato (29 dicembre), ha pure approvato un credito di 3,366,000 fiorini per la continuazione della guerra.

La Commissione della Camera bavarese dei deputati ha approvato, con 12 voti contro 3, le conclusioni del suo relatore Jörg, relativamente al trattato federale colla Germania del Nord. Già abbiamo detto che nella relazione vien proposto il rifiuto della convenzione.

La Camera dei deputati della Rumenia, appena radunata, fece atto di aperta opposizione al ministero. La discussione dell'indirizzo, in risposta al discorso del Trono, aveva già rivelato disposizioni ostili. I dibattimenti sull'imprestito, di cui il Ministero aveva chiesto il voto di urgenza, hanno precipitata la caduta del gabinetto. La Camera ha respinto l'urgenza, e il ministero rassegnò immediatamente le sue dimissioni. Il telegrafo ci ha già comunicato la formazione del nuovo ministero, presieduto da Giovanni Ghicka.

S. M. il Re faceva ritorno stamane circa le ore quattro a Firenze da Roma colle LL. EE. il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri delle Finanze e degli Affari Esteri.

Nella partenza da Roma quella popolazione affollatissima sul suo passaggio, dal Quirinale alla stazione della ferrovia, salutò colle più vive, entusiastiche acclamazioni; l'augusto Sovrano che essendo già salito nel Reale convoglio, dovette ancora mostrarsi più volte alla folla plaudente.

S. M. espresse ai rappresentanti della città l'alta sua soddisfazione per l'accoglienza avuta.

Non minori furono le ovazioni colle quali S. M. fu accolta nel passaggio alla stazione di Civitavecchia, ove la Giunta Municipale, le Autorità civili, militari e giudiziarie, la Società di mutuo soccorso l'attendevano per ossequiarla.

La stazione era illuminata splendidamente.

La gita di S. M. il Re accorso in Roma al primo annunzio dell'infortunio che colpiva quella popolazione, per confortarla con atti di Sovrana beneficenza e coadiuvare colla presenza Sua ai primi e più urgenti provvedimenti, fu dappertutto salutata con riconoscente plauso ed ammirazione.

Perchè questi sentimenti fossero fatti noti all'Augusto Sovrano, erano inviati a S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella stessa città di Roma, i seguenti telegrammi.

La Giunta municipale di Roma inviava stamane a S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri questo telegramma:

Roma 1° gennaio 1871, ore 11,10.

Preghiamo V. E. a presentare i nostri omaggi sinceri e le nostre più cordiali felicitazioni del nuovo anno a S. M. il Re e a tutta la Reale famiglia a nome della intera città tuttora commossa della Reale visita di ieri.

Per la Giunta: Doria.

Bologna, 31 dicembre 1870.

Bologna ambisce essere prima a mandare ossequi ed augurii a Sua Maestà in Campidoglio. Prego E. V. farsi interprete di tali sentimenti presso il Re.

Cesarini, *Sindaco*

Venezia, 31 dicembre 1870.

La Deputazione provinciale prega V. E. voler porgere a S. M. il seguente rispettoso indirizzo:

Maestà,

Il primo ingresso di V. M. in Roma per lenirne le sventure è degno di quel Re che nel 1854 si recava a Genova a consolare i colerosi, e ripeteva egual visita per la stessa causa negli spedali di Napoli nel 1865. Permetta la Maestà Vostra che la Deputazione provinciale di Venezia, a nome della provincia intera, esprima i sensi della profonda sua ammirazione.

La Deputazione: Torelli, *Presidente* — *Consiglieri*: Angeli, Sola Pescarolo, Brusomini, Alberti

Campobasso, 31 dicembre.

La Deputazione provinciale di Molise, presieduta dal consigliere delegato, anticipando i voti che presenterà la sua Commissione compie il dovere di esternare sentite e devote felicitazioni a S. M. il Re d'Italia in Roma.

Perrone, *Consigliere*.

Vigevano, 31 dicembre.

Municipio Vigevano apre sottoscrizione danneggiati inondazione Roma. — Viva il Re!

Bretti, *Sindaco*.

Da Messina 31 dicembre, ore 23,50.

In occasione del viaggio di S. M. a Roma la Giunta municipale Messina ha inviato oggi telegraficamente quel Municipio lire 1000 per i poveri danneggiati.

De Rolland.

Sua Maestà il Re alle ore 10, del mattino d'oggi, primo dell'anno, ha ricevuto nel Grande Appartamento (Gala):

Le LL. EE. i cavalieri dell'Ordine Supremo della Ss. Annunziata;

S. E. il Presidente e la Deputazione del Senato;

S. E. il Presidente e la Deputazione della Camera elettiva;

Il Consiglio dei Ministri;

I Grandi Uffiziali dello Stato che non sono a capo di Deputazioni;

Le Deputazioni del Consiglio di Stato,
della Corte di cassazione,
della Corte dei conti;
del Tribunale Supremo di guerra,
della Corte d'appello; il Presidente del Tribunale civile e correzionale e il Procuratore del Re;

Gli Uffiziali Generali, Comandanti di Corpo;

I Colonnelli e Tenenticolonnelli Capi di servizio dell'Armata di terra e di mare;

Il Prefetto di Firenze, il Consiglio di Prefettura, il Presidente del Consiglio Provinciale e la Deputazione Provinciale;

Il Comando della Guardia Nazionale, i Colonnelli e Capi Legione della medesima;

La Deputazione del Regio Istituto degli studi superiori;

Il Sindaco di Firenze e il Corpo Municipale.

Alle ore 3 1/2 S. M. riceveva pure i Capi delle Missioni Estere presso il R. Governo, i quali stante l'assenza di S. M. non avevano potuto presentare ieri le felicitazioni pel compimento dell'anno or trascorso e gli augurii pel nuovo.

Alle ore 6 pomeridiane d'oggi vi sarà a Corte pranzo di gala; alle ore 8 S. M. interverrà allo spettacolo del R. Teatro della Pergola.

Abbiamo da Milano, in data d'oggi, che essendosi ieri sera le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Piemonte recati al R. teatro della Scala, furono salutati al loro apparire con entusiastiche ovazioni, evviva, battimani, al suono dell'inno Reale, volendo l'eletta cittadinanza ivi accolta attestare nell'omaggio ai RR. Principi la gratitudine verso S. M. per la sua gita a Roma.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Bordeaux, 30.

Telegrammi di Londra confermerebbero la notizia che sia stata scoperta un cospirazione fra i prigionieri francesi che trovansi a Colonia, Coblenza e Magonza. Essi, in numero di 50,000, volevano rivoltarsi la vigilia di Natale, ed aprirsi un passaggio per la Francia. Molti ufficiali francesi sarebbero stati inviati sulla frontiera russa.

Arras, 29.

Assicurasi che 15,000 Prussiani siano entrati a Bapaume; 6,000 sarebbero ripartiti nelle direzioni di Peronne e di Douai.

Besanzone, 29.

Assicurasi che un nuovo assalto di Belfort sia andato fallito colla perdita da parte dei Prussiani di 1,400 uomini.

Molti dei loro feriti sono morti di gelo.

Marsiglia, 30.

Il Consiglio municipale decise che la città sia posta al più presto possibile in istato di difesa.

Madrid, 30.

Madrid e le provincie continuano ad essere tranquille.

Un'ordinanza del governatore civile di Madrid prescrisse ai battaglioni della milizia, che furono sciolti, di consegnare le armi sino alle ore due pomeridiane. Quasi tutti i militi le consegnarono prima dell'ora stabilita. Le visite domiciliari comincieranno questa sera.

Havre, 30.

Le posizioni occupate dai Prussiani sulle alture di Boselle, Douval e Château Robert, nella foresta di Londe, furono oggi prese con completo successo dalle nostre truppe, dopo un combattimento di sei ore. Le nostre truppe benchè stanche si mostrarono piene di slancio. Le nostre perdite sono lievi.

Roma, 31.

S. M. il Re è partito alle ore 5 1/2 per Firenze. Fu acclamato entusiasticamente dalla popolazione. Lasciò 200,000 franchi per gli inondati, e pregò il principe Doria che il danaro per le feste sia assegnato al medesimo scopo. Nonostante il tempo cattivissimo, la folla dei cittadini fu straordinaria.

Cartagena, 31.

Il ricevimento fatto a S. M. non poteva essere più entusiastico. Tutte le finestre erano imbandierate. Acclamazioni incessanti di: *Viva Amedeo I, Re di Spagna!* In tutte le vie da lui percorse, il Re venne coperto di fiori. S. M. era vivamente commossa. Eguali dimostrazioni di entusiasmo si manifestarono alla sua partenza per Madrid.

Murcia, 31.

Il Re Amedeo giunse qui fra le acclamazioni entusiastiche dell'esercito e del popolo.

Marsiglia,	29	31
Rendita francese	53 50	53 40
Rendita italiana	55 50	55 60
Prestito Nazionale	428 75	428 75
Spagnuolo	— —	— —
Romane	— —	130 75
Ottomane 1863	283 —	283 —
Lombarde	232 —	230 —
Austriache	761 25	762 50
Egiziano 1866	— —	396 —

Vienna,	30	31
Mobiliare	246 70	246 40
Lombarde	179 60	178 80
Austriache	378 —	378 —
Banca Nazionale	728 —	729 —
Napoleoni d'oro	— —	9 96 1/2
Cambio su Londra	124 20	124 20
Rendita austriaca	65 55	65 40

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 30 dicembre 1870, ore 1 pom.

Dominano, quasi esclusivamente i venti di sud e sud-ovest, e sono forti in molti luoghi dell'Italia meridionale, dove il cielo è coperto. Pioggia pressochè generale nel nord e nel centro della Penisola. Un forte aumento di pressione si è verificato in tutte le stazioni, meno in quelle più settentrionali. Il mare continua ad essere agitato lungo le coste occidentali e meridionali della Sicilia e nel golfo di Taranto. Il Tirreno è mosso, l'Adriatico calmo.

Il tempo non dà nemmeno oggi indizi di notevoli cambiamenti.

Firenze, 31 dicembre 1870, ore 1 pom.

Il barometro è salito di 10 mm. ad Aosta, e di 1 a 6 mm. nel rimanente d'Italia. La pioggia è caduta in molte stazioni del centro; a Napoli e in Sicilia; è nevicato a Moncalieri e a Genova. I venti soffiano per la maggior parte fra ovest e nord e sono forti in alcuni punti, specialmente nel sud della Penisola. L'Adriatico e il Mediterraneo sono mossi soltanto nelle parti più settentrionali; però il mare è grosso a San Teodoro, ove soffia fortissimo il vento di ovest.

Lo stato meteorologico della Penisola, benchè migliore dei giorni precedenti, non fa ancora sperare il buon tempo specialmente nell'Italia media.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 30 dicembre 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 750, 5	mm 750, 6	mm 751, 8
Termometro centigrado	5.0	7.0	4.5
Umidità relativa	80, 0	75, 0	83, 0
Stato del cielo	nuvolo sereno	nuvolo	pioggia debole ad interv
Vento direzione / forza	SO debole	SO debole	SO debole

Temperatura massima . . . . . . + 8,0
Temperatura minima . . . . . . + 3,0
Minima nella notte del 31 dicembre + 3,0
Pioggia nelle 24 ore . . . . . mm. 6,8

Nel giorno 31 dicembre 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 753 3	mm 753 0	mm 753 7
Termometro centigrado	4 0	6,0	3 8
Umidità relativa	85 0	75 0	70 0
Stato del cielo	nuvolo	nuvolo sereno	nuvolo sereno
Vento direzione / forza	S debole	NE debole	NE debole

Temperatura massima . . . . . . + 8,0
Temperatura minima . . . . . . + 3,0
Minima nella notte del 1° gennaio + 2,0
Pioggia nella notte 30-31 . . . mm. 4,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Donizetti: *Anna Bolena* — Ballo del coreografo Pratesi: *Emma Florans.* — Serata di gala.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera: *La contessa d'Amalfi* — Ballo: *Lo Spirito maligno.*

TEATRO PAGLIANO, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di Tommaso Salvini rappresenta: *Il gladiatore — La consegna è di russare.*

TEATRO NICCOLINI, 7 1/2 — La drammatica Compagnia diretta da A. Morelli rappresenta: *Fragilità. — Un laccio amoroso.*

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da E. Rossi rappresenta: *Francesca da Rimini — Povero pagliaccio.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Comp. di E. Meynadier rappresenta: *Le carnaval d'un merle blanc. — La pluie et le beau temps.*

TEATRO NAZIONALE, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di C. Monti e G. Mori rappresenta: *La capanna dello zio Tom.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — Rappresentazione della Compagnia equestre diretta dal signor Achille Ciotti con nuovi e variati esercizi.

FEA ENRICO, *gerente*

FIRENZE — Tip. Eredi Botta

Strade Ferrate Romane

Sunto del processo verbale dell'adunanza generale del dì 27 dicembre 1870.

La mattina del dì 27 dicembre 1870, a ore 1 pom., la Società si riunisce in adunanza generale a forma dell'avviso di convocazione del dì 9 decembre corrente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, numeri 339 a 344 inclusive, del dì 10, 11, 12, 13, 14 e 15 decembre stesso.

Intervengono numero 103 persone, rappresentanti numero 33,090 azioni delle Strade Ferrate Romane e numero 35,597 azioni della già Società delle Ferrovie Livornesi, le quali danno diritto, nell'insieme, a voti 5,014.

Previe le solite preliminari operazioni, l'adunanza generale, dopo avere udito il discorso del presidente ed essersi dichiarata intesa del rapporto fatto a nome del Consiglio di amministrazione sullo stato degli affari sociali, e del rapporto dei sindaci per la revisione del bilancio consuntivo del 1° gennaio al 31 dicembre 1869, e dopo avere esaurito diverse questioni d'ordine, approva le seguenti proposizioni, cioè:

1ª Proposizione

L'adunanza generale degli azionisti, visto il rapporto dei sindaci nominati nell'adunanza generale del 30 giugno 1869, approva il Bilancio generale della Società chiuso al 31 dicembre 1869.

2ª Proposizione

Tenuta ferma l'approvazione già data nell'adunanza generale del 19 ottobre 1868 alla convenzione del 30 settembre 1868, l'adunanza generale approva l'atto addizionale a detta convenzione, stipulato in data 7 luglio 1870 fra il presidente del Consiglio di amministrazione e i signori Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, non che gli allegati *A* e *B* al nuovo articolo 14 di che nel rammentato atto addizionale; ed ugualmente approva le seguenti modificazioni ed aggiunte fatte dal potere legislativo alla citata convenzione del 30 settembre 1868:

Ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 di detta convenzione si sostituiscono i seguenti:

« La suindicata somma di 35 milioni sarà pagata dal Governo, in quanto a nove milioni 15 giorni dopo la promulgazione della legge d'approvazione della presente convenzione, e in quanto agli altri ventisei milioni in tante rate semestrali di quattro milioni e mezzo ciascuna a cominciare dal trentuno dicembre 1870.

« Con le suddette rate si intenderanno soddisfatti gli interessi al 6 per cento sulla somma che resterà di mano in mano dovuta alla Società, e la rimanente parte delle rate medesime anderà in diminuzione della somma capitale. L'ultima rata si comporrà del residuo capitale e dei relativi interessi.

« I dieci milioni, di cui all'articolo 4, saranno pagati per una metà assieme ai nove milioni, prima rata dei suddetti trentacinque milioni, e per l'altra metà prima che termini l'anno 1871, unitamente ai relativi interessi.

« Gli stabilimenti di credito, che stipularono la convenzione del 6 marzo 1869 colla Società delle Ferrovie Romane, dovranno accettare le scadenze corrispondenti ai pagamenti rateati previsti nell'allegato n. 3. »

Nel capoverso quinto dell'articolo 11, che comincia « *alla fine dell'anno* » si cancellano le parole: *estinto il debito verso i costruttori della linea Orvieto-Orte*

Nel capoverso sesto dello stesso articolo, che comincia « *il residuo attivo della Società* » si cancellano le parole: « *dagli altri titoli che hanno diritto a preferenza od a privilegio.*

Nel primo capoverso dell'articolo 13 della stessa, alle parole « *della ferrovia da San Severino ad Avellino, ecc.* » sino alla fine, sono surrogate le seguenti: *da San Severino per Solofra ad Avellino.*

Nel secondo capoverso dello stesso articolo, alle parole « *pel fine del 1870* » sono surrogate le seguenti: *pel fine del 1873.*

Nell'ultimo capoverso dell'articolo suddetto, alle parole « *entro il giugno 1870* » sono surrogate le seguenti: *entro l'anno* 1871.

All'articolo 14 viene sostituito il seguente:

« La presente convenzione non avrà il suo effetto se non alla condizione che, salvi e rispettati i rapporti giuridici della Società per quella parte delle linee compresa nel territorio pontificio, non rimanga giammai alterata, nè compromessa, onde garantire i crediti del Governo e degli altri sovventori della Società, l'unità finanziaria della medesima a norma degli allegati *A* e *B* della presente convenzione, affinchè il patrimonio sociale e le rendite ed i prodotti di qualsiasi natura non siano fino a totale estinzione del credito del Governo italiano in qualunque modo e forma ad altri ceduti ed impegnati. »

Nel paragrafo *C* dell'articolo 17 della stessa dopo le parole « *regolarità del servizio* » si aggiungeranno le altre: *senza che perciò la Società possa pretendere quella parte di garanzia chilometrica, a cui avrebbe potuto avere diritto, se si fosse dal Governo costruito e dato in esercizio anche il tratto da Montepescali a Grosseto.* Resterà di conseguenza cancellato l'alinea che segue immediatamente dalle parole: *con tali disposizioni, ecc.*, fino a *legge 14 maggio* 1865.

Si aggiungono alla convenzione le seguenti disposizioni, che ne diventeranno gli articoli 18 e seguenti:

Art. 18. I pagamenti che, a termini del terzo e quarto comma dell'articolo 6 e dell'ultimo comma dell'articolo 9 della convenzione 30 settembre 1868, il Governo eseguirà in estinzione di partite del debito galleggiante della Società, a garanzia delle quali la Società avesse vincolato parte delle 260,000 sue obbligazioni menzionate nella convenzione dell'11 ottobre 1866, non potranno aver luogo senza la contemporanea consegna al Governo di dette obbligazioni in numero proporzionale alla somma che verrà dal Governo pagata, e per cui le obbligazioni erano tenute in garanzia.

Tali obbligazioni, come quelle che trovansi già vincolate a garanzia del credito del Governo, saranno depositate presso la Cassa dei prestiti e depositi dello Stato.

Col pagamento dei crediti, a garanzia dei quali la Società ha vincolato parte delle suddette obbligazioni, il Governo potrà, d'accordo colla Società, disporre di tutti i 260,000 titoli sopra menzionati ed alienarli ad un corso non minore di 150 lire ciascuno, portandone il ricavo netto in conto del suo credito verso la Società.

Art. 19. In appoggio dei mandati da comunicarsi alla Corte dei conti pel pagamento della sovvenzione chilometrica dovuta dal Governo alla Società delle Ferrovie Romane, saranno anche unite le carte contabili giustificanti il prodotto lordo dell'esercizio delle linee cui riguarda la sovvenzione da pagarsi.

Saranno pure comunicate alla Corte dei conti le carte contabili giustificanti i mandati per i pagamenti che, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 9 della convenzione 30 settembre 1868 colla Società delle Ferrovie Romane, dovranno essere fatti direttamente dalle casse dello Stato ai creditori della Società.

Art. 20. Con apposito regolamento da sottoporsi al Consiglio di Stato e da approvarsi con decreto reale, il Governo stabilirà le norme e le discipline necessarie per la intiera esecuzione del disposto dei due precedenti articoli e dell'art. 24 del decreto legislativo 11 ottobre 1866 intorno all'efficace sindacato della gestione della Società delle Ferrovie Romane

Tali norme saranno mantenute in vigore sinchè la Società non abbia estinto ogni suo debito verso il Governo.

Art. 21. Oltre ai sedici membri che compongono il Consiglio di amministrazione, il Governo, sinchè dura il suo credito, ne nominerà altri quattro prendendoli nel Consiglio di Stato, nella Corte dei conti e nel Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Il loro ufficio sarà gratuito.

Art. 22. Nel primo semestre di ogni anno il ministro delle finanze presenterà alla Camera una relazione sulla situazione finanziaria della Società al 31 dicembre dell'anno precedente e sulle operazioni ed atti compiuti in esecuzione della convenzione annessa alla presente legge.

3ª proposizione.

Per le mutate condizioni politiche del già Stato Pontificio, potendosi reputare insufficiente ed inefficace la garanzia fissata dall'art. 14 della convenzione 30 settembre 1868 e suoi allegati, l'adunanza generale dà facoltà al Consiglio d'amministrazione di consentire a favore del Governo quelle garanzie ipotecarie che saranno di comune accordo stabilite, dirette ad assicurare il di lui credito verso la Società.

4ª proposizione.

L'adunanza generale approva il regolamento per la cassa delle pensioni degl'impiegati della Società secondo il progetto a stampa presentato dal Consiglio di amministrazione, e autorizza il medesimo a poter accettare quelle modificazioni che dal Governo potranno farsi al suddetto regolamento.

5ª proposizione.

L'adunanza generale autorizza il Consiglio di amministrazione a procedere per mezzo di pubblico incanto alla vendita di diversi immobili e terreni esistenti in alcune località della rete sociale pel complessivo valore di circa lire trentaseimila, a quei patti e condizioni che riputerà migliori.

Finalmente, in conformità dell'art. 29 del vigente statuto sociale, sempre ad unanimità di voti, è approvata la seguente proposizione:

6ª proposizione.

Attesa l'avvenuta annessione al Regno d'Italia del già Stato Pontificio, l'adunanza generale dichiara che anche la parte della rete ferroviaria situata nel già territorio Pontificio deve essere amministrata coll'unico statuto sociale già approvato ed attualmente vigente per tutte le linee della Società.

Inoltre, sulla proposizione del Consiglio di amministrazione, l'adunanza generale stabilisce per i sindaci, che hanno presentato il rapporto sul bilancio per l'annata amministrativa 1869, l'onorario di L. 5000, comprese le spese, da dividersi fra di loro di comune accordo.

L'adunanza generale ha quindi nominati:

A consiglieri in surroga di quelli che cessano dall'ufficio al 31 decembre 1870, i signori:

Sonnino barone Isacco
De Williers visconte Ferdinando
Lemercier conte Anatolio
Lebeuf de Montgermont Adriano
De la Bouillerie Giuseppe
Levi barone Giacomo Giorgio.

A sindaci, i signori:

Servadio cav. avv. Giuseppe
Tantini cav. Vincenzo
Coen avv. Dante.

A supplenti ai suddetti sindaci, i signori:

Ricciardi Galgano
Sinigaglia Cesare.

Firenze, 30 decembre 1870.

Il Presidente: T. MANGANI.

4481 *Il Segretario*: G. GARZONI.

4492

Municipio di Firenze

NOTIFICAZIONE.

In conformità della deliberazione presa dalla Giunta municipale nella sua adunanza del dì 12 del cadente mese, relativamente alla 4ª estrazione delle obbligazioni del 2° imprestito municipale, essendo stata effettuata in questo giorno la estrazione suddetta, vengono registrate per ordine del loro numero respettivo nella seguente tabella le 332 obbligazioni estratte, le quali cessano di essere fruttifere col 1° gennaio prossimo futuro, e sono dal dì 2 del mese stesso rimborsabili in L. 500 ciascuna quando si restituiscano alla cassa del Municipio corredate dei respettivi buoni per frutti non scaduti dal n. 12 al n. 99 inclusive.

6	287	696	719	764	887	1062	1351	1484	1587
2052	2101	2343	2575	3076	3079	3184	3292	3515	3555
3697	3808	3823	3911	4100	4212	4496	4796	4913	5209
5525	5542	5819	5974	6023	6372	6396	6528	7467	7668
7773	7775	7946	8266	8674	8677	8717	8843	9812	9915
10186	10228	10695	10857	10978	10982	11565	11633	11718	11995
12131	12331	12376	12394	12444	12705	12744	12842	13047	13142
13610	13952	14356	14385	14508	14574	14586	14613	14754	15209
15393	15632	15655	15919	15935	16131	17423	17662	17716	17888
18313	18318	18562	18563	18846	18901	19010	19243	19422	19541
19933	19957	20393	20169	20491	20628	21372	21841	21856	22125
22131	22311	22595	22733	22761	23248	23460	23462	24377	24445
24619	24652	25123	25145	25331	25533	25571	25671	26038	26107
26285	26352	26495	26595	26927	26956	27003	27347	27930	28035
28565	28734	28769	28773	28893	29074	29291	29505	29509	29719
29916	29984	30062	30075	30318	30545	30590	30831	30903	30910
30935	31016	31169	31473	31568	31735	31950	32341	32381	32476
32496	33203	33283	33434	33590	33618	33704	33715	33806	33935
33977	35076	35080	35325	35389	35703	35872	36113	36125	36203
36332	36655	36786	36800	37108	37326	37565	37657	37674	37951
38009	38029	38537	38662	39332	39462	39522	39656	39810	39938
40067	40151	40314	40382	40568	40699	40759	41370	41845	41947
41976	42296	42315	43201	43563	43823	43934	44042	44050	44341
44365	44375	44743	44865	44887	45026	45030	45067	45484	46162
46355	46563	46705	46911	46913	47298	47512	47562	47567	47571
47654	47942	48242	48799	48976	49062	49104	49113	49357	49421
49804	50001	50027	50456	50529	50642	50879	51112	51117	51205
51628	51640	51884	52099	52250	52485	53034	53133	53197	53214
53226	53526	53544	53557	54072	54154	54201	54245	54283	54337
54517	54576	54660	54850	54975	55232	55311	55459	55567	55591
55781	55902	56023	56024	56166	56470	56680	56745	56749	56789
56821	56887	57129	57237	57245	57389	57555	58033	58075	58285
58304	58602	58736	58843	58863	58993	59015	59165	59341	59624
59896	59952								

Firenze, dal palazzo municipale li 31 dicembre 1870.

Il Segretario Generale B. SALETTI. — *Per l'Assessore* L. NICCOLINI — *Il Sindaco* UBALDINO PERUZZI.

Numeri delle obbligazioni sortite alla 1ª, 2ª *e* 3ª *estrazione, e non presentate alla Cassa Municipale per ottenerne il rimborso.*

490	1524	1556	2613	2614	2918	3182	3441	3813	4133
4210	4224	4394	4682	4787	4858	5897	5925	6157	6576
6740	7236	7311	7534	7651	7873	8175	8863	10096	11024
11999	12303	12602	13139	13276	13378	13924	14177	15650	16352
31584	37928	39433	39879	42640	52655	52677	52854	528[illegible]6	52960
53032	53186	53203	53622	53644	53682	53760	53797	53863	53901
53968	54033.								

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

MANIFESTO.

La Società anonima di Monteponi, il di cui presidente conte Carlo Baudi di Vesme, senatore del Regno, ha eletto domicilio in Iglesias, ha domandato la concessione della miniera di piombo e zinco denominata *San Giorgio is Fossas*, situata nel territorio del comune d'Iglesias, circondario d'Iglesias, provincia di Cagliari.

La suddetta miniera fu dichiarata scoperta e concessibile con ministeriale decreto 3 gennaio 1870, e comprenderà una estensione di ettari trecento novantotto.

In base di tale domanda e di accordo con le proposte fatte dall'ufficio delle miniere del distretto di Cagliari, i limiti della concessione rimangono provvisoriamente fissati, in conformità del prodotto piano topografico, e del processo verbale di delimitazione, nel modo che segue:

Per ponente, dalle rette A-B, B-C, C-D, unendo la prima il vertice A del piano, ossia la *Punta Piastu* col vertice B, punto d'incontro dei due canali, dei quali l'uno scende dall'*Arcu Matteu*, l'altro da *sa Mitza Pudexiu*; la seconda l'ora menzionato vertice B col vertice C cadente sulla strada che da *Sedda Moddizzi* mette ai forni di San Giorgio, laddove diramasi la strada che conduce alla *Punta s'Arcu Matteu*; la terza il vertice C col punto culminante della *Serra Irisi*, vertice D.

Per mezzogiorno, dalle due rette E-D e E-F, che partono dalla *Punta Genna Cresia*, vertice E, e vanno l'una all'anzidetto vertice D, l'altra allo spigolo sud-ovest della casa Desogus, vertice F.

Per levante, dalla linea retta spezzata F-G-H-I che da codesto vertice F si dirige alla punta di *Sa Tiria*, vertice G, e di là passa per il vertice H stabilito sul terreno da un caposaldo situato nel botro del *Gutturu su Conventu* a 30 metri circa al disopra del fondo di questo *Gutturu*, ed in prossimità del cammino che dalla parte superiore del botro medesimo mette a *Punta Porcaxius*, giungendo dessa poi al vertice I punto di mezzo del lato rivolto a ponente della casa colonica del signor Nobilioni, situata alle falde del Monte Teurra.

Per mezzanotte, dalla linea retta che collega i vertici I ed A sovradescritti.

Chiunque si creda in diritto di opporsi alla suddetta concessione dovrà presentare i suoi richiami a questa prefettura secondo è prescritto dall'art. 44 della vigente legge mineraria 20 novembre 1859, n. 3755.

Cagliari, 16 decembre 1870.

4498 *Pel Prefetto*: RITO

Ferrovie dell'Alta Italia

Si rendono avvisati i signori possessori di azioni della Strada Ferrata da Torino a Susa che la quota d'interesse ed il dividendo pel 2° semestre 1870 sonosi per ogni azione fissati come segue:

Interesse . . . . L. 11 25
Dividendo. . . . . . . » 8 40
Totale . . L. 19 65

I pagamenti saranno eseguiti a cominciare dal giorno 1° gennaio 1871 dalla cassa della Società, stazione di Torino, via Porta Nuova.

4459 LA DIREZIONE GENERALE

Notificazione.

Il sottoscritto, residente in Palermo via Alloro, n. 75, rende noto, in adempimento ed ai termini dell'art. 89 del regolamento per l'amministrazione del Debito pubblico, approvato con decreto 8 ottobre 1870, numero 5942, d'avere il tribunale civile di Palermo, sezione feriale, nel dì 1° ottobre 1870 emesso decreto prescrivente adempimenti in linea di tramutamenti di rendita nominativa per successione testamentaria, e cessazione di usufrutto per la morte del fu cav. avvocato Francesco di Paola Scoppa, avvenuta il 23 aprile 1870, ed in esecuzione delle sue disposizioni testamentarie, e ciò sopra i seguenti certificati:

Primo. — N. 7258, rendita lire 2315, intestazione Scoppa Francesco Paolo fu Placido, domiciliato in Palermo. Dato quivi il 27 maggio 1862.

Secondo. — N. 47524, lire 285, intestazione Scoppa Francesco di Paola fu Placido, domiciliato in Palermo. Quivi dato il 22 marzo 1870.

Terzo. — N. 7255, lire 125, intestazione e domicilio come al precedente. Dato in Palermo 27 maggio 1862. Vincolata a favore della Direzione dei dazi indiretti.

Quarto. — N. 18050, lire 5, intestazione, domicilio e vincolo come al precedente numero. Dato in Palermo 5 marzo 1863.

Quinto. — N. 31790, lire 25, intestazione e domicilio come al precedente, gravata d'usufrutto vitalizio di La Gola Francesca fu Andrea, domiciliata in Palermo Dato quivi 27 luglio 1865.

Sesto. — N. 31816, lire 250, intestazione e domicilio come il precedente, gravata d'usufrutto vitalizio egualmente. Dato in Palermo 28 luglio 1865

Settimo. — N. 44812, lire 400, intestazione ed usufrutto vitalizio come i due precedenti. Dato in Palermo 25 maggio 1869.

Ottavo. — N. 31815, lire 150, intestazione come i precedenti, gravata di usufrutto vitalizio a favore di Citardi in La Gola Emanuela. Dato in Palermo 28 luglio 1865.

Nono. — N. 31791, lire 125, intestazione Scoppa Agata fu Placido, moglie del signor Antonino Frestamburgo, domiciliata in Palermo, gravata d'usufrutto vitalizio a favore di Scoppa Francesco di Paola fu Placido, domiciliato in Palermo Dato quivi ai 27 luglio 1865.

Decimo — N. 32522, lire 130, intestazione Scoppa Agata fu Placido, rappresentata da Prestamburgo Antonino marito dotatario, domiciliata in Palermo, gravata di usufrutto vitalizio come il precedente Dato in Palermo il 22 settembre 1865

Undecimo — N 32523, lire 130, intestazione Scoppa Rosalia fu Placido, rappresentata da Caruso Ignazio marito e dotatario, domiciliata in Palermo, gravata d'usufrutto vitalizio di Scoppa Francesco Paolo fu Placido, domiciliato in Palermo, e vincolato d'inalienabilità per patto di riversione. Dato in Palermo 22 settembre 1865.

Fatto in Palermo il dì 17 dicembre 1870.

GIUSEPPE SCOPPA
4360 esecutore testamentario.

Citazione per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento settanta, il giorno sedici del mese di dicembre in Vallo della Lucania, Angellara e Cannalonga.

Ad istanza del cavaliere signor Isidoro Branchieri, intendente di finanza della provincia di Salerno, qual rappresentante dell'Amministrazione del fondo per il culto, domiciliato in Salerno, e per elezione in Vallo della Lucania presso l'ufizio dell'avvocato finanziario signor Federico Covone,

Io Francesco Pacetti, usciere alla pretura del mandamento di Vallo della Lucania, ove dimoro,

Ho dichiarato quanto segue ai signori: 1. Veneranda Veltro fu Francesco quale erede di Domenico Veltro - 2. Giustino ed Andrea Sansone fu Giustiniano, Giuseppe de Vita fu Michele, e Carmine de Vita fu Angelo quali eredi di Domenico Abbruzzese - 3. Angelo Rubino fu Gaetano, ed Alessandro e Biagio Cafaro fu Domenicantonio, quali aventi causa della Beneficiata della SS. Annunziata - 4. Luigi Scevola fu Tommaso quale erede del signor Angelo Scevola - 5. Carmine Scielzi fu Gennaro, Raffaele Rubino fu Giosuè quali eredi di Onofrio Laurito - 6. Tommaso, Michele, Gennaro, Giuseppe e Fabbrizio Cobellis fu Francescantonio quali eredi di Teodosio Cobellis - 7. Giuseppe, Felicia e Teresa Cobellis fu Pietro quali eredi di Paolo Cobellis - 8. Sabato Musto fu Antonio e Tommaso Veneri di Sabato quali eredi di Giuseppe Musto - 9. Giuseppe Pizzolante fu Giovanni e Sabato Veneri fu Francesco quali amministratori della cappella del SS. Rosario - 10 Luigi e Carminella Morrone fu Giuseppe quali eredi di Carlantonio Cortazzo e di Giacomo Morrone - 11. Vincenzo Vaira fu Antonio e Giuseppe Pizzolante fu Giovanni quali eredi di Mariano Morrone - 12. Raffaele Guzzo quale erede di Vienna Morrone, e costei come erede di Paolo Morrone - 13. Angelo Morrone fu Vincenzo quale erede di Ferdinando Morrone - 14. Angelo, Giovannantonio, Zaccaria ed Eligio Rubino fu Gaetano, e Giosuè, Alessio, Maddalena ed Elisabetta Rubino fu Teodoro quali eredi di Zaccaria Rubino - 15. Angelo Rubino fu Gaetano e Biagio Cafaro fu Domenicantonio quali eredi di Domenico Rubino - 16. Raffaella ed Angela Maria de Vita fu Giuseppe quali eredi di Diego Rubino - 17. Carminella Balbo fu Rocco quale erede di Antonio Maiese - 18. Gaetano Parisi fu Felice erede di Felice Parisi - 19. Tommaso Veneri di Sabato quale erede di Pietro Miraldo - 20. Carmine Majo fu Francesco quale erede di Giovanni Majo fu Bruno - 21. Giuseppe e Ferdinando Torrusio fu Tommaso quali eredi di Nicola Scelza - 22. Giuseppe e Francesco Pizzolante fu Giovanni quali eredi di Francesco Pizzolante - 23 Vincenzo e Francesco Cobellis fu Rosario, ed Angelo de Vita quali eredi di Vincenzo Cobelli - 24. Sabato Veneri fu Francesco quale erede di Carlantonio e di Nicola Maiese - 25. Anna Mantone e per essa Eligio Rubino fu Gaetano quale erede di Andrea Lettieri - 26 Gaetano e Ferdinando Scelza fu Giuseppe quale erede di Giuseppe Scelza - 27. Tommaso di Alessio, Pantaleo Tipaldi fu Domenico e Romualdo di Mattia quali eredi di Benigno di Lorenzo - 28. Luciano Faccilli fu Domenico quale erede di Emerenzio Zambino - 29. Toribio Mogronese fu Giovanni quale erede del duca Mogronese - 30. E finalmente Donato di Genio fu Diego, Toribio, Giovanni, Lucia, e Pascasio Laurito quali eredi di Decio Laurito

Tutti possidenti domiciliati in Angellara, frazione del comune di Vallo della Lucania, ad eccezione del signor Vincenzo Vairo che domicilia in Piaggine Soprane, dei signori Giuseppe e Ferdinando Torrusio, Vincenzo e Francesco Cobelli, Angelo de Vita e Toribio Mogronese i quali domiciliano in Cannalonga, del signor Luciano Faccilli il quale domicilia in Assea, e dei signori Tommaso di Alessio, Pantaleo Tipoldi, e Romualdo di Mattia i quali domiciliano in Vallo della Lucania.

Tutti gl'individui suddetti sono rispettivamente debitori di vari canoni e prestazioni prediali verso l'Amministrazione del fondo per il culto, come subentrata ne' dritti della soppressa chiesa di Angellara sotto il titolo di Santa Veneranda Vergine e Martire per virtù della legge eversiva degli enti morali 15 agosto 1867, e per effetto del verbale di possesso seguito nel 20 giugno volgente anno.

La enunciata chiesa si trovava nel possesso ad esigere in forza di ruolo esecutivo del 5 gennaio 1841 (registrato a Salerno nello stesso giorno al n. 86, lib 1, vol. 27, fol. 92, cas. 5, cent 85, il ricevitore de Angelis); e siccome nel dì cinque entrante mese ed anno compiono trenta anni dalla data del ruolo, così l'istante nell'interesse dell'Amministrazione medesima è nel dritto di chiedere dai reddenti la rinnovazione del titolo a loro spese pria che si verifichi la prescrizione trentennaria, a mente dell'articolo 2136 Codice civile.

Quindi io suddetto usciere ho citato tutti i reddenti di sopra indicati, domiciliati in Vallo della Lucania, Angellara e Cannalonga a comparire davanti il pretore di questo mandamento di Vallo della Lucania nella udienza del giorno tre dell'entrante mese di gennaio anno 1871, alle ore nove antimeridiane,

All'oggetto di sentirsi condannare a somministrare a loro proprie spese un nuovo documento in favore dell'amministrazione del fondo per il culto, per virtù del quale documento possa questa continuare a riscuotere i canoni e prestazioni emergenti dal ruolo succennato; ed a tal uopo sentir nominare un notaio innanzi cui le parti si dovranno presentare per la stipula di un atto pubblico da servire come nuovo documento, ed in difetto imprimersi alla sentenza la forza di titolo.

Sentirsi in fine condannare alle spese di questo giudizio;

Salvo e riservato qualunque altro dritto, ragione ed azione in generale.

Ho pure dichiarato ai convenuti medesimi che la presente citazione viene eseguita, non già nei modi ordinari, ma invece per proclami pubblici in seguito di analoga autorizzazione ottenutane da questo tribunale civile di Vallo della Lucania con decreto del 10 corrente mese (autenticato con marca di registrazione di lire 1 10 al numero 839 del repertorio) epperò coerentemente al disposto con detto decreto ed all'articolo 146 Codice di procedura civile, quest'atto di citazione è stato affisso in copia sulla facciata esteriore in prospetto della chiesa di Angellara sotto il titolo di Santa Veneranda Vergine e Martire.

È stato di più notificato in copia al signor Giuseppe Pizzolante di Angellara, quale erede di Mariano Morrone, ed ai signori Giuseppe e Ferdinando Torrusio di Cannalonga, quali eredi di Nicola Scelza, ai quali signori Pizzolante e Torrusio sono state lasciate le copie collezionate e firmate nei rispettivi loro domicili con averle consegnate a persone loro familiari capaci a ricevere.

Inoltre questo stesso atto di citazione sarà inserito nel Giornale degli annunzi giudiziari, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Con dichiarazione che il signor Vincenzo Vairo di Piaggine Soprane, quale erede di Morrone, sarà anche citato separatamente con altro apposito atto per mezzo dell'usciere addetto alla pretura di quel mandamento.

Il costo è di lire 22 85.

L'usciere
4490 FRANCESCO PACETTI.

Ferrovie dell'Alta Italia.

La Società ferroviaria dell'Alta Italia previene i detentori di azioni non per anco riscattate della ferrovia da Torino a Susa, che valendosi del diritto di riscatto costituito dall'art. 41 del capitolato annesso alla legge 14 giugno 1852, n. 1382, nel quale è subingressa in forza dell'art. 1°, §§ 8° del capitolato annesso alla legge 14 maggio 1865, n. 2279, procederà, a partire dal giorno 1° gennaio 1872, al rimborso, alla pari ed in valuta legale, di dette azioni all'atto stesso del pagamento degli interessi e del dividendo pel secondo semestre 1871.

Con tale avviso, che si pubblica a sensi e per gli effetti del sovraccitato articolo 41 di capitolato, i detentori delle azioni sono diffidati che a partire dal giorno 1° gennaio 1872 cesserà sulle azioni medesime ogni decorrenza di interessi e dividendi.

4444 La Direzione Generale.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI SALERNO

Avviso d'asta.

Il terzo incanto seguito il giorno 26 dicembre corrente per la provvista periodica del grano occorrente per l'ordinario servizio di un quadrimestre del panificio militare di Salerno, essendo stato dichiarato di niuno effetto, si notifica che d'ordine del Ministero della guerra nel giorno 2 gennaio 1871, alle ore 12 meridiane, si procederà in Salerno, nell'ufficio suddetto, situato nel locale di San Francesco, al secondo piano, avanti il commissario di guerra della divisione, ad un quarto esperimento d'incanto.

Dimostrazione delle provviste di grano da effettuarsi col mezzo di pubblici incanti.

Dimostrazione dei magazzini pei quali debbono servire le provviste	Grano da provvedersi		Num. dei lotti	Quantità di cadaun lotto	Prezzo massimo per ogni quintale	Rate di consegne	Somma per cauzione di cadun lotto	Tempo utile per le consegne
	Qualità	Quantità totale (Quintali)		(Quintali)	(Lire)		(Lire)	Osservazioni
Salerno. . . .	Romanelle	1800	18	100	35	3	200	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto; le altre due rate si dovranno egualmente conseguare in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il grano dovrà essere del raccolto dell'anno volgente.

Volendosi indicare a base degli appalti un prezzo normale di massima, si è fissato quello di lire 35 per quintale, quale prezzo però verrà nel giorno in cui sarà aperto l'incanto modificato secondo le condizioni dei mercati dal maggiore o minore ribasso segnato nella scheda segreta.

Il campione per la qualità del grano a provvedersi è visibile nell'ufficio d'Intendenza militare di Salerno.

L'impresa baserà sui capitoli generali e speciali ostensibili nel detto ufficio e negli altri delle città dove seguirà la pubblicazione del presente avviso, quali capitoli formeranno parte integrale del contratto.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito, scritto su carta da bollo di una lira, firmato e suggellato, proporrà il ribasso di un tanto per ogni lire cento, maggiormente superiore o pari almeno a quello indicato nella scheda segreta del Ministero della guerra, che nel giorno dell'incanto sarà depositata sul tavolo per aprirsi dopo riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali, ossia termine utile per esibire un ribasso non inferiore al ventesimo dei prezzi di aggiudicazione, nello interesse del servizio il Ministero ha determinato ridurli a cinque giorni, decorribili dall'ora in cui seguirà il deliberamento.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, e per essere ammessi a far partiti dovranno anzitutto presentare la ricevuta del deposito provvisorio, quale deposito verrà pei deliberatari convertito poi in definitivo nella cassa dei depositi e prestiti.

In questo quarto incanto, giusta l'art. 49 del regolamento 25 gennaio 1870, si farà luogo al deliberamento qualunque sia il numero degli accorrenti e delle offerte.

Se il deposito viene fatto con cartelle del Debito pubblico questi titoli saranno ricevuti pel solo valore del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui vengono depositati.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare anche i loro partiti a qualunque ufficio d'Intendenza militare, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Intendenza pel giorno dell'incanto e prima dell'apertura della scheda del Ministero, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Le spese tutte di pubblicazione, di affissione, d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella della provincia, degli avvisi d'asta, di carta bollata, di copia, di diritti di cancelleria per la stipulazione dei contratti, nonchè la relativa tassa di registro secondo le leggi vigenti, sono a carico dei deliberatari.

Salerno, 26 dicembre 1870.

4491 *Il Sottocommissario di Guerra*: SANTORO.